SEMPLICE



Anno XVIII n.12- dicembre 2021 - Poste Italiane s.p.a. - Sped. in a.p. - D.L. 353/2003 (L. 46/2004) art. 1, c. 1, CMP FIRENZE - Aut. Trib. PISA n. 6/03 Reg. Periodici

SEMPLICE

ANNO XVIII - Numero 12 - dicembre 2021
Proprietaria Editrice: DeA (Demografici Associati) - Periodico mensile
Direttore Responsabile: Patrizia Strano
Vice Direttore: Emmanuele Nannizzi, Marcello Lazzeri
Capo Redattori: Marco Raso

Comitato di redazione: Mauro Parducci, Marco Raso, Maria Pia Malquori, Cristian Schmid

Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero: Sandro Bolognesi, Daniel Borrillo, Mauro Parducci, Marco Raso. **Autorizzazione Tribunale di Pisa n. 6/2003 del Reg. Periodici** - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 CMP FIRENZE

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

La quota di abbonamento per l'anno 2021 è di euro 240,00 (IVA inclusa) da versare sul c.c.p. n. 24899536 intestato a : DeA - Demografici Associati Largo Shelley, 26 - San Giuliano Terme (PI)

Coloro che sono in regola con i pagamenti hanno diritto a richiedere gratuitamente entro l'anno, la risoluzione di dieci quesiti, il servizio Rivista On-Line, ed il servizio Stampa Completo della Rivista. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto al ricevimento dei fascicoli arretrati. In mancanza di esplicita revoca, da comunicare in forma scritta entro e non oltre il 31 ottobre, l'abbonamento si intenderà rinnovato per l'anno successivo.

La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della rivista non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto.

Ufficio abbonamenti
Tel. 050.3148120
internet: www.deaweb.org
e-mail: semplice@deaweb.org

Stampato da "La Grafica Pisana"- Bientina (PI)

© Tutti i diritti sono riservati - E' vietata la riproduzione anche parziale del materiale pubblicato senza l'autorizzazione dell'Editore.
Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori lasciandoli responsabili dei loro scritti. L'Editore si manleva dalla responsabilità per un'eventuale richiesta di risarcimento danni proveniente da terzi che dovessero rivendicare diritti su tali contenuti.

Questo periodico è associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Progetto grafico Sandro Bolognesi

Foto Pixabay

SEMPLICE

Sommario 12 duemilaventuno

Interventi

4 Omofobia: violenza, vulnerabilità e invisibilità
di Daniel Borrillo

9 Lo Straining: definizione e tutele
a cura del direttore

Attualità

14 ANPR: una lunga storia che segna il valore della collaborazione

15 Certificati online - Guida operativa per i cittadini

20 Linee guida per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti dagli artt. 75 e 138 della Costituzione

Come si fa

23 Il matrimonio degli stranieri non residenti ne' domiciliati in Italia
di Marco Raso

Costume e società

26 Babbo Natale è un influencer
a cura di Sandro Bolognesi

Giurisprudenza

27 Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini e il diritto della madre all'anonimato

28 I vostri quesiti a cura degli esperti DeA

Evidenze

39 I RE MAGI, LA BEFANA E BASTIANCONTRARIO…
TRA STORIA, LEGGENDA E FANTASIA
di Bastiancontrario

Omofobia: violenza, vulnerabilità e invisibilità*

*di Daniel Borrillo***

1. Introduzione

L'omofobia è una forma di violenza basata sulla vulnerabilità di un certo gruppo di persone a causa del loro (vero o presunto) orientamento sessuale che produce non solo discriminazione ma anche invisibilità. Cercherò di articolare, nel tempo assegnato, il fenomeno dell'omofobia con questi tre elementi. Innanzitutto, cominciamo per cercare di definire l'omofobia la quale è caratterizzata dall'atteggiamento di ostilità nei confronti degli omosessuali, uomini o donne che siano. Se la componente primaria dell'omofobia è effettivamente un rifiuto irrazionale o addirittura un odio verso gay e lesbiche, essa non può tuttavia essere ridotta solo a questo. Come la xenofobia, il razzismo o l'antisemitismo, l'omofobia è una manifestazione arbitraria che consiste nel designare l'altro in quanto contrario, inferiore o anomalo 1. Nella sua irriducibile differenza, l'altro viene situato altrove, al di fuori dell'ambito comune degli esseri umani. Crimine abominevole, amori vergognosi, gusti depravati, costumi infami, passione ignominiosa, peccato contro natura, vizio sodomitico, sono altrettante designazioni che per secoli hanno definito il desiderio e le relazioni sessuali o affettive tra persone dello stesso sesso. 2 Relegato a emarginato o ad eccentrico, l'omosessuale viene designato dalla norma sociale come un essere bizzarro, strano o strambo. E siccome il male viene sempre da fuori, in Francia l'omosessualità è stata chiamata “vizio italiano”, “costume arabo” o “coloniale”. Come il nero, l'arabo o lo straniero, l'omosessuale è sempre l'altro, il differente, quello con cui qualunque identificazione resta impensabile.

2. La questione omofobica

La recente preoccupazione per questa ostilità nei confronti dei gay e delle lesbiche modifica il modo in cui la questione è stata finora affrontata. Invece di concentrarsi come in passato allo studio del comportamento omosessuale in quanto deviante, l'attenzione viene ormai posta sulle ragioni che hanno portato a considerare come deviante proprio questa forma di sessualità. 3 Lo spostamento dell'oggetto d'analisi verso l'omofobia corrisponde ad un cambiamento tanto epistemologico che politico. Epistemologico, dal momento che non si tratta tanto di conoscere o di comprendere l'origine e il funzionamento dell'omosessualità, quanto di analizzare l'ostilità suscitata da questa specifica forma di orientamento sessuale. Politico, poiché non è più la questione omosessuale (in fin dei conti banale dal punto di vista istituzionale) ma proprio la questione omofobica che merita oggi di essere affrontata in quanto tale. Che si tratti di una scelta di vita sessuale o di una caratteristica strutturale del desiderio erotico verso le persone dello stesso sesso, l'omosessualità va oramai considerata una forma di sessualità legittima al pari dell'eterosessualità. Null'altro, in realtà, che la semplice manifestazione del pluralismo sessuale, una variante costante regolare della sessualità umana. In quanto atti tra adulti consenzienti, i comportamenti omoerotici sono protetti, perlomeno in Europa, allo stesso titolo di ogni altra manifestazione della vita privata. 4 La differenza omo/etero non viene soltanto constatata, ma serve soprattutto a costruire un regime delle sessualità in cui solo i comportamenti eterosessuali meritano di essere considerati un modello sociale di riferimento per ogni altra forma di sessualità. È così che, in questo ordine sessuale, il sesso biologico (maschio, femmina) determina al tempo stesso un desiderio sessuale univoco (etero) e un comportamento sociale specifico (maschile/femminile). Sessismo e omofobia appaiono quindi come le componenti necessarie del regime binario delle sessualità. La divisione dei generi e il desiderio (etero) sessuale funzionano come dispositivi di riproduzione dell'ordine sociale prima ancora di essere dispositivi di riproduzione biologica della specie. L'omofobia diviene in questo senso la sentinella delle frontiere sessuali (etero/omo) e di quelle del genere (maschile/femminile). Ecco perché gli omosessuali non sono più le sole vittime della violenza omofoba, la quale si scaglia egualmente contro tutti coloro che non si adeguano al classico ordine dei generi: travestiti, transessuali, bisessuali, donne eterosessuali dalla forte personalità come uomini eterosessuali delicati o dotati di una grande sensibilità…L'intolleranza omofobica, o l'omonegatività, è un fenomeno complesso e vario che ritroviamo nelle battute volgari in cui viene preso di mira l'effeminato, 5 ma può anche prendere forme più brutali e spingersi fino alla volontà di sterminio come è stato il caso della Germania nazista. 6 L'omofobia, come ogni altra forma di esclusione, non si limita a constatare una differenza: essa la interpreta e ne trae delle conclusioni di ordine materiale. Così, se l'omosessuale è colpevole del peccato, la sua condanna morale appare necessaria e la purificazione attraverso il fuoco dell'inquisizione ne è la logica conseguenza. Se viene assimilato al criminale, il suo destino naturale resta, nel migliore dei casi, l'ostracismo e nel peggiore la pena capitale, come avviene ancora in alcuni paesi. Considerato un malato, l'omosessuale costituisce l'oggetto dello studio medico e deve sottoporsi alle terapie che la scienza gli prescrive, in particolare l'elettrochoc che è stato utilizzato in Occidente fino agli anni Sessanta e più recentemente le terapie di conversione sessuale denunciate dalle Nazione Unite dal 2015. Se le forme più raffinate di omofobia ostentano una

tolleranza nei confronti di gay e lesbiche, è solo a condizione di attribuire loro un posto marginale e silenzioso, quello di una sessualità considerata non del tutto matura o secondaria. Accettata nella sfera intima della vita privata, l'omosessualità diviene insopportabile nel momento in cui rivendica pubblicamente la sua equivalenza con l'eterosessualità. 7 L'omofobia è la paura che quest'identità di valore venga riconosciuta. Essa si manifesta, tra le altre cose, sotto forma di angoscia della scomparsa della frontiera e della gerarchia dell'ordine eterosessuale. Essa si esprime attraverso l'insulto e l'offesa quotidiana ma anche negli scritti di professori e esperti o nel corso di dibattiti pubblici. L'omofobia è familiare, intorno ad essa vi è ancora consenso e la si considera un fenomeno banale: quanti genitori si preoccupano infatti quando scoprono l'omofobia di un figlio adolescente, mentre l'omosessualità di un figlio o di una figlia è ancora una fonte di drammi in famiglia e finisce molto spesso con la visita da uno psicanalista? Invisibile, quotidiana, condivisa, l'omofobia fa parte del senso comune, sebbene finisca ugualmente con procurare una forma di alienazione certa degli eterosessuali. È per queste ragioni che è indispensabile metterla in questione, e ciò sia per quanto riguarda le prese di posizione e i comportamenti che le strutture ideologiche che la accompagnano

3. La doppia dimensione dell'omofobia

La doppia dimensione della questione – il rifiuto irrazionale, (affettivo) da una parte, la costruzione ideologica (cognitiva) dall'altra – ci obbliga a prendere in considerazione sia il livello individuale che quello sociale dell'omofobia. Se esistono delle reazioni virulente verso le persone gay e lesbiche, l'omofobia quotidiana assume anzitutto la forma di una “violenza simbolica” (...) di cui le vittime non sono perlopiù coscienti. In questo senso, e al fine di cogliere meglio il nocciolo del problema, Hudson e Ricketts hanno suggerito la distinzione tra omofobia e omonegatività. 8 Quest'ultima si riferisce non solo alle componenti di avversione e di ansia proprie dell'omofobia nel senso classico del termine, ma anche e soprattutto all'insieme degli atteggiamenti cognitivi verso l'omosessualità sul piano sociale, morale, giuridico e/o antropologico. Il termine 'omonegatività' designa quindi due aspetti differenti di una stessa realtà: una dimensione personale di natura affettiva, che si manifesta attraverso il rifiuto degli omosessuali, e una dimensione culturale di natura cognitiva: in quest'ultima non è l'omosessuale in quanto individuo soggetto del rifiuto, quanto l'omosessualità come fenomeno psicologico e sociale. Questa distinzione permette di capire meglio una situazione piuttosto frequente nelle società moderne, dove si tollera o addirittura si simpatizza con le persone stigmatizzate pur ritenendo inaccettabile ogni politica egualitaria nei loro confronti. Esempio di questo sono i dibattiti sull'unione civile, sulla filiazione e quelli sul diritto d'asilo per le persone LGBT dove sono a questo proposito molto eloquenti, nel senso che la questione dell'uguaglianza viene accuratamente elusa. 9 L'omofobia è presente negli insulti, nelle battute, nelle caricature e nel linguaggio comune. Essa presenta gay e lesbiche come creature grottesche, oggetto di derisione. L'insulto rappresenta la logica conseguenza dell'omofobia affettiva e cognitiva nella misura in cui, come nota Didier Eribon, espressioni come “sporco frocio” o “sporca lesbica” non sono espressioni dette così, senza pensarci, ma vere e proprie aggressioni verbali che lasciano il segno. Sono traumi che si inscrivono nella memoria e nel corpo (poiché la timidezza, l'imbarazzo, la vergogna sono altrettanti atteggiamenti prodotti dall'ostilità del mondo esterno). E una delle conseguenze più importanti dell'insulto è di strutturare il rapporto con gli altri e con il mondo. E quindi di dare forma alla personalità, alla soggettività, all'essere stesso di un individuo. 10 La violenza allo stato puro rappresentata dall'omofobia psicologica non è nient'altro che l'integrazione paradigmatica di un atteggiamento anti-omosessuale che attraversa la storia delle nostre società. La paura talvolta puerile che l'omosessuale ancora suscita, deriva dalla produzione culturale dell'Occidente giudeo-cristiano. Dai testi sacri alle leggi laiche, attraverso la letteratura scientifica e il cinema, l'azione di promozione dell'eterosessualità non esita a lanciare anatemi non solo contro l'omosessualità ma contro ogni manifestazione d'affetto tra persone dello stesso sesso. L'omofobia cognitiva basa così la conoscenza dell'omosessuale e dell'omosessualità su un pregiudizio che li riduce a un cliché. La distinzione tra omofobia psicologica (individuale) 11 e omofobia cognitiva (sociale) è necessaria ma, data la complessità del fenomeno, non è sufficientemente comprensiva per cogliere appieno l'insieme delle diverse forme di “antipatia” verso gay e lesbiche raggruppati sotto uno stesso termine, sono necessarie altre classificazioni. L'omofobia non si rivolge solo agli omosessuali, ma all'insieme degli individui considerati non conformi alla norma sessuale.

4. L'origine della violenza

In funzione di questa più profonda comprensione va stabilita prima la distinzione che separa “omofobia generale” da “omofobia specifica”. Il sociologo francese Daniel Welzer-Lang è stato il primo ad estendere la nozione di omofobia a discorsi e comportamenti che, andando al di là della semplice diffidenza verso i gay o le lesbiche, esprimono una forma generale d'ostilità nei confronti di comportamenti opposti ai ruoli sociosessuali prestabiliti. Secondo lo studioso, l'omofobia generale non è che una manifestazione di sessismo, ovvero della discriminazione degli individui in ragione del loro sesso (maschio/femmina) e, più in particolare del loro genere (femminile/maschile). Questa forma d'omofobia viene definita come “la discriminazione verso le persone che esprimono o a cui vengono attribuite certe qualità (o certi difetti) considerate dell'altro genere”. È così che, nelle società profondamente segnate dalla dominazione maschile,

l'omofobia organizza una sorta di “controllo del genere”, poiché la virilità deve strutturarsi non solo in funzione della negazione del femminile ma anche del rifiuto dell'omosessualità. Secondo Welzer-Lang, “l'omofobia al maschile è la stigmatizzazione per designazione, relegazione o violenza, dei rapporti sensibili – sessuali o no – tra uomini, in particolare quando questi uomini vengono additati come omosessuali o affermano esserlo essi stessi. L'omofobia è parimenti la stigmatizzazione o la negazione dei rapporti tra donne che non corrispondono a una definizione tradizionale della femminilità”.12 È così che l'omofobia generale permette di denunciare gli spostamenti inavvertiti dal maschile verso il femminile e viceversa, in modo tale per cui negli individui è in opera un costante richiamo alla loro appartenenza al genere “giusto”. Ogni sospetto di omosessualità viene sentito come un tradimento capace di mettere in questione l'identità più profonda dell'individuo. Sin dalla culla, i colori azzurro e rosa delimitano i territori di questa summa divisio che assegna implacabilmente un individuo al genere maschile o femminile. E quando a qualcuno viene rivolto l'insulto “frocio!”, si denuncia nella maggior parte dei casi un non-rispetto degli attributi maschili piuttosto che il reale orientamento sessuale della persona. E quando si dice omosessuale a qualcuno, è per denunciare la sua condizione di traditore, di disertore del genere al quale “naturalmente” appartiene. Al contrario dell'omofobia generale, l'omofobia specifica costituisce una forma d'intolleranza riferita in particolare a gay e lesbiche. Alcuni autori hanno proposto la distinzione tra “gayfobia” e “lesbofobia”. Queste nozioni indicano le possibili declinazioni di questa forma particolare di omofobia. Le rispettive rappresentazioni dei due sessi e le funzioni ad esse collegate esigono in effetti una terminologia appropriata. La lesbofobia costituisce una particolarità all'interno di un'altra: la lesbica è infatti oggetto di una violenza particolare definita da un duplice disprezzo, per il fatto di essere donna e di essere omosessuale. A differenza del gay, si addizionano qui la discriminazione nei confronti del genere e quella nei confronti della sessualità.

5. L'invisibilità come violenza

Secondo quanto scrive F. Guillemaut, nei rapporti sociali fondati sul genere le lesbiche appaiono caratterizzate, in ragione della loro femminilità, dall'essere invisibili e silenziose. 13 L'aneddoto attribuito alla regina Vittoria al momento del ripristino delle pene contro le relazioni sessuali tra uomini è eloquente: a chi le chiedeva il perché dell'impunità delle relazioni sessuali tra donne, la regina rispose: “come punire qualcosa che non esiste?”. Allo stesso modo, Krafft-Ebing nota nella sua Psychopathia Sexualis che “tutte le informazioni che possono essere raccolte un po' dappertutto nella letteratura specialistica in merito, dimostrano con chiarezza che per le donne si tratta raramente di omosessualità autentica quanto, piuttosto, di pseudo-omosessualità”. E, in ogni caso, anche se confermata, “l'omosessualità della donna non ha le gravi conseguenze che essa ha nell'uomo”. È il fatto di rendere questa forma di sessualità invisibile a costituire il nocciolo duro della violenza omofoba nei confronti delle donne. Se è più difficile individuare l'omosessualità femminile, sottolinea Havelock Ellis, è proprio perché “siamo abituati al fatto che tra le donne esiste una maggiore intimità che tra gli uomini e questo ci impedisce di supporre l'esistenza d'una passione anormale tra di esse”. Qualche anno dopo, analizzando l'omosessualità, Freud tratta quasi esclusivamente degli uomini. Il padre della psicanalisi dedica solo uno studio all'omosessualità femminile e, a differenza di quanto accade con i suoi pazienti uomini, non utilizza uno pseudonimo con la sua paziente. Se le lesbiche furono perseguitate in modo meno visibile dei gay, ciò non significa che vi sia stata una maggiore tolleranza nei loro confronti. Al contrario, quest'indifferenza è solo il segno di un atteggiamento di un disprezzo ancor più profondo, riflesso di una misoginia che, nel fare della sessualità femminile uno strumento del desiderio maschile, rende impensabili le relazioni erotico-affettive tra donne. L'iconografia pornografica eterosessuale lo mostra benissimo: i giochi sessuali tra donne sono sistematicamente messi in scena per eccitare l'uomo e, se esse sembrano provarvi piacere, è sempre l'uomo che conclude lo spettacolo con la penetrazione e l'eiaculazione. Il disdegno degli uomini per la sessualità femminile, compresa quella lesbica – pensata come inoffensiva – si trasforma in violenza quando le donne contestano lo statuto assegnatole dal loro sesso, ovvero quando rifiutano di essere mogli e madri. Un secolo di antifemminismo testimonia l'odio nei confronti delle lotte di liberazione delle donne. Se rifiutano la maternità, le donne diventano un pericolo per esse stesse e per la società, poiché nel virilizzarsi mettono in pericolo non solo la loro identità ma anche e soprattutto l'equilibrio demografico. Allorché cominciarono le rivendicazioni femministe, i medici reagirono con forza dichiarando che queste donne emancipate erano delle depravate “che preferivano il laboratorio alla cameretta dei loro bimbi”. Abbandonando la loro funzione sociale, queste donne costituivano “una generazione di perverse, tanto moralmente che fisicamente, che in più allevavano figli effeminati e figlie mascoline”. E quando non accettavano il ruolo di moglie e di madre che era loro assegnato era perché detestavano gli uomini. Come dice Christine Bard, “sfidando con la loro semplice esistenza la norma di un sesso destinato “per natura” al matrimonio e alla maternità, le lesbiche vengono spontaneamente associate alle femministe che contestano questi “destini”. 14 Antifemminismo e lesbofobia s'alimentano reciprocamente, la lesbofobia essendo una risorsa efficace per la rappresentazione di un femminismo “contro natura” e “immorale”. Ecco come la caricatura antifemminista ha fatto della donna autonoma una lesbica e della lesbica stessa un personaggio invisibile, appartato, semplice vittima di uno stato d'animo passeggero che potrà

essere “guarito” grazie all'intervento salvifico di un uomo, di “un uomo vero”. A differenza di altre forma d'ostilità, ciò che caratterizzerebbe l'omofobia è dunque il fatto che essa si rivolge anzitutto a degli individui isolati e non a gruppi costituiti in minoranza. Questa vulnerabilità fa che l'omosessuale soffra da solo dell'ostracismo legato alla sua omosessualità, senza sostegno alcuno da parte dell'ambiente sociale in cui vive e spesso in una situazione familiare che gli è ostile. Egli è più facilmente vittima di un disprezzo di sé e di una violenza interiorizzata che può condurlo fino al suicidio.

6. L'omofobia interiorizzata

I gay e le lesbiche non sono risparmiati da sentimenti omofobici. L'odio della società nei confronti degli omosessuali può trasformarsi in odio verso sé stessi come nel personaggio proustiano di Charlus che, ne Alla ricerca del tempo perduto, denigra violentemente gli altri sodomiti. In una società in cui gli ideali sessuali e affettivi sono costruiti sulla base della superiorità psicologica e culturale dell'eterosessualità, sembra difficile evitare i conflitti interni che risultano da un nonadeguamento a tali valori. Inoltre gay e lesbiche crescono in un ambiente che fa apertamente mostra della sua ostilità anti-omosessuale. L'interiorizzazione di questa violenza, che si manifesta sotto forma di insulti, ingiurie, frasi sprezzanti, condanne morali o atteggiamenti compassionevoli, porta molti omosessuali a lottare contro i propri desideri, provocando talvolta turbe psicologiche gravi. 15 Sensi di colpa, ansia, vergogna e depressione sono le principali manifestazioni di questo tipo di reazione. Lo stereotipo ancora diffuso dell'omosessuale incapace di una vita affettiva piena, senza famiglia e senza figli, ridotto a finire le sue giornate in una solitudine insopportabile, spesso risolta col suicidio, ossessiona molti gay che, per evitare questo “tragico destino”, si impegnano in un'opera di rifiuto della loro propria sessualità. L'American Psychiatric Association riconosce che i principali agenti di predisposizione all'omofobia interiorizzata sono i pregiudizi individuali e l'intolleranza sociale nei confronti dell'omosessualità. All'origine di questa intolleranza c'è quello che Dorais non esita a chiamare “integralismo identitario”, il quale intende prescriverci comportamenti in funzione del nostro sesso biologico. Secondo l'autore, questo integralismo è “altrettanto pericoloso quanto il fondamentalismo religioso o il totalitarismo: impone un modello di comportamento unico, rigido e opprimente. Diventa addirittura ossessivo quando la misoginia, il sessismo e l'omofobia, coniugati, portano il terapeuta a voler correggere quegli errori della natura che sarebbero ragazzi effemminati, ragazze mascoline o adolescenti in presunto bilico verso un orientamento omo o bisessuale”. 16 In un tale contesto di violenza, non è sorprendente che i giovani omosessuali siano più particolarmente vittime di depressione, ricoveri psichiatrici e tentativi di suicidio. T. Hammelman dimostra a questo proposito che l'omosessualità è una delle principali cause di tentato suicidio fra gli adolescenti: l'isolamento sociale, le molestie subite, i numerosi rischi di violenza e il rigetto da parte della famiglia accentuano la perdita dell'autostima. 17 Un'inchiesta americana mostra che più del 40% dei 500 gay e lesbiche intervistati ha seriamente considerato la possibilità di un suicidio o ha effettivamente tentato di suicidarsi. 18 Gli adolescenti gay sono quasi tre volte più numerosi dei loro pari eterosessuali a togliersi la vita. 19 Inoltre l'epidemia dell'AIDS è venuta a rafforzare i sensi di colpa e la perdita di autostima, tanto che l'omofobia interiorizzata sta diventando un vero e proprio problema di salute pubblica. L'accettazione della propria omosessualità è così problematica che moltissimi gay si ritrovano in una situazione di isolamento e d'angoscia particolarmente difficile da superare. 20 L'educazione sessuale e affettiva dei gay e delle lesbiche avviene nella clandestinità, i punti di riferimento letterari, cinematografici e culturali sono quasi inesistenti, e quando c'è un personaggio omosessuale spesso viene presentato in modo derisorio o tragico. Basta guardarsi intorno per accorgersi che praticamente nessuna pubblicità si rivolge a coppie dello stesso sesso, che i film mettono raramente in scena amori omosessuali mentre le passioni eterosessuali sono di continuo celebrate. Di fronte a una tale carenza di punti di riferimento culturali, la disperazione che assale molti adolescenti gay e lesbiche sembra comprensibile. La manifestazione pubblica della loro omosessualità (coming-out) rappresenta in questo senso un momento liberatorio. Con questo gesto, molti gay e lesbiche vogliono farla finita con la clandestinità in cui sono stati confinati. Il coming-out può così rivelarsi estremamente salutare perché permette di rompere con una socializzazione eterosessista e quindi di ritrovare l'autostima e la stima dei propri simili. 21 Senza negare questa dimensione affermativa, va citata anche un'altra lettura del fenomeno: il coming-out può anche rappresentare una sorta di giustificazione sociale e d'iscrizione in un'identità sessuale. Nessun etero-sessuale si sogna di fare un coming-out: è già nell'universo pubblico, grazie alla sua “normalità” gode da sempre della presunzione di eterosessualità. L'omosessuale invece, a causa della sua differenza, deve annunciarsi, chiedere permesso, avvertire i “normali” del suo ingresso in un territorio che non gli è naturalmente destinato. Ma questa domanda non è forse il segno del riconoscimento di questa forma di dominazione eterosessista?

7. Conclusione

Come per il razzismo, l'antisemitismo o la misoginia, l'ostilità verso i gay e le lesbiche è anzitutto il risultato di un'impossibilità di rappresentarsi la differenza, soprattutto quando essa viene percepita come una minaccia o

semplicemente un disturbo. Abbiamo smesso da ormai decine di anni di considerare l'omosessualità come un comportamento deviante, e se si accetta che la "differenza omosessuale" è priva di senso politico, nessun motivo giustifica che sia riservato ad essa un trattamento giuridico particolare. In effetti, gli omosessuali non costituiscono una comunità e ancor meno un soggetto politico. L'omosessualità ha certo profondamente segnato la vita di molte persone, ma non ha tuttavia altro significato da quella che ogni gay e ogni lesbica gli attribuiscono individualmente. Se non c'è una comunità omosessuale, esiste invece una vera e propria "comunità eterosessista" istituita dall'omofobia. L'omosessualità non esiste, nel senso che essa non è in realtà che l'invenzione impersonale d'una omofobia sociale che ha fabbricato una specie di "natura eterosessuale" sulla base d'un postulato estremamente semplice: un eterosessuale è il contrario d'un omosessuale. Questo sentimento d'appartenenza, di partecipazione naturale e spontanea all'eterosessualità, provoca per effetto un'adesione immediata, irriflessa, a un'identità sentita come originaria: identità nella quale i "normali" (eterosessuali) di ogni strato sociale possono riconoscersi. Ora, questa costruzione sociale della normalità non ha niente di naturale; sono stati necessari centinaia di trattati teologici, di enciclopedie mediche, delle raccomandazioni morali, di codici, di regolamenti ma anche di favole, film e romanzi.

8. Bibliografia *(Omissis)*

Note

1. L.G. Tin, (dir.), Dictionnaire de l'homophobie, Paris, PUF, 2003.
2. D. Borrillo, D. Colas, D., L'homosexualité de Platon à Foucault. Anthologie critique, Paris, Plon, 2005.
3. E. Fassin, L'Inversion de la question homosexuelle, Paris, Editions Amsterdam, 2005.
4. D. Borrillo, De la penalización de la homosexualidad a la criminalización de la homofobia: el Tribunal Europeao de Derechos Humanos y la orientación sexual, in Revista de Estudios Jurídicos, University of Jaén, n° 11, 2011.
5. D. Bodin, S. Héas, L. Robène, S. Ferez, R. Kergoat. Violences sexistes et sexuelles dans les sports : exemples de l'humour et de l'in-sulte, in Genre, sexualité & société, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2009, pp.14
6. G. Grau, The Hidden Holocaust: Gay and Lesbian Persecution in Germany 1933-45, Fitzroy Dearborn Publishers, 1995.
7. S. Garbagnoli et P. Massimo, La croisade "anti-genre" du Vatican aux manifs pour tous. Paris, Textuel, coll. « Petite ency-clopédie critique", 2017.
8. W. W. Hudson & Wendell A. Ricketts , A Strategy for the Measurement of Homophobia, in Journal of Homosexuality, Volume 5, 1980.
9. D. Borrillo, Fantasmes des juristas vs Ratio juris : la doxa des privatistes sur l'union entre personnes de même sexe. Presses Univer-sitaires de France. Au-delà du PaCS: L'expertise familiale à l'épreuve de l'homosexualité, Paris, 2001.
10. D. Eribon, Réflexion sur la question gay, Fayard, Paris, 1999.
11. W. Lester, Jr. Wright, H. E. Adams – J. Bernat, Development and Validation of the Homophobia Scale, in Journal of Psychopatholo-gy and Behavioral Assessment, volume 21, 1999, pp. 337–347.
12. D. Welzer-Lang, Déconstruire le masculin. Problèmes épistémologiques, in L'Histoire sans les femmes est-elle possible?, Anne-Marie Sohn éd., Éditions Perrin, 1998, pp. 291-304.
13. S. Arc – P. Vellozzo, Rendre visible la lesbophobie, in Nouvelles Questions Féministes, vol. vol. 31, no. 1, 2012, pp. 12-26.
14. Ch. Bard (sous la dir. de), Un Siècle d'antiféminisme, Paris, Fayard, 1999, p. 481.
15. A. Barrattini, A. V. Mazoyer, S. Bourdet-Loubère, Compréhension de l'acte suicidaire chez des jeunes homosexuels, in Enfances & Psy, vol. 61, no. 4, 2013, pp. 169-178.
16. M. Dorais, Nouvel éloge de la diversité sexuelle, VLB éditeurs, Québec, 2019.
17. T. Hammelman, Gay and Lesbian Youth Contributing Factors to Serious Attempts or Considerations of Suicide, in Journal of Gay and Lesbian Psychotherapy, 2 (1), 1993, p.77-89.
18. A. P. Haas, M. Eliason, V. M. Mays et Robin M. Mathy, Suicide and Suicide Risk in Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Populations: Review and Recommendations, in Journal of Homosexuality, vol. 58, no 1, janvier 2011, p. 10–51
19. M. L. Hatzenbuehler, The Social Environment and Suicide Attempts in Lesbian, Gay, and Bisexual Youth, in Pediatrics, vol. 127, no 5, 1er mai 2011, p. 896–903
20. A. Dehane, Le marquage corporel chez des adolescents homosexuels : un palliatif au suicide ?, in Le Journal des psychologues, vol. 327, no. 4, 2015, pp. 19-24.
21. J. Arènes, Coming out et subjectivation, Dialogue, vol. 203, no. 1, 2014, pp. 53-63.

** In collaborazione con Articolo29*
***Université de Paris X Nanterre*

Lo Straining: definizione e tutele

a cura del direttore



In un contesto sociale sempre più sensibile all'interesse per la tutela della salute psicofisica del lavoratore si è posta con sempre maggiore urgenza la necessità di centrare il focus dell'attenzione sulle problematiche, soprattutto conflittuali, emergenti negli ambiti lavorativi. E proprio questa necessità ha originato l'individuazione di quel fenomeno, legato al disagio nell'ambiente di lavoro, chiamato Strainig.
Lo straining - dal verbo inglese *"to strain"* che ha un significato molto simile a quello di *"to stress"* che significa stringere, distorcere, mettere sotto pressione – è un fenomeno dalla valenza sia psicologica che giuridica derivante da un conflitto organizzativo all'interno dell'azienda/ente. Fenomeno la cui rappresentazione appartiene al prof. Harald Ege, psicologo specializzato in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni che, dopo aver già teorizzato nel 1995 la fenomenologia del mobbing, è successivamente pervenuto *"all'idea di identificare dal punto di vista della psicologia del Lavoro quei conflitti organizzativi non rientranti nel Mobbing ma comunque comprendenti situazioni lavorative stressanti, ingiuste e lesive, quali per esempio la dequalificazione o l'isolamento professionale, con il termine originale ed esclusivo di Straining"*. (1) Lo Strainig, attuato utilizzando le tipicizzazioni giuslavoristiche legate al potere direttivo del datore di lavoro, è dunque quel fenomeno che si attualizza in comportamenti particolarmente stressogeni intenzionalmente volti a un soggetto *"vittima"* al fine di peggiorarne le condizioni lavorative. Fenomeno che tuttavia non è mai stato oggetto di un riconoscimento legislativo. La definizione dello Strainig, oltre che trarre origine dalla Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, è anche di natura giurisprudenziale ed appartiene in primis al Tribunale di Bergamo che, con la pronuncia 286/2005, delineandone caratteristiche e rilievo, ha chiarito come lo straining sia: *"costituito da una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno una azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell'ambiente lavorativo, azione che oltre ad essere stressante è caratterizzata anche da una durata costante. La vittima è rispetto alla persona che attua lo* strainig *in persistente inferiorità. Lo* strainig *viene attuato appositamente contro una o più persone ma sempre in maniera discriminante".* Stress originato da almeno un'azione ostile, con effetto però duraturo, posta in essere in modo discriminatorio, da cui deriva una condizione di disagio permanente che dà luogo a sua volta a una condizione d'inferiorità duratura nei confronti del soggetto - *lo strainer* - responsabile della condotta vessatoria. Si parla di straining anche quando il lavoratore vive una situazione conflittuale indotta da comportamenti che, per quanto limitati nel tempo e nel numero,

sono tuttavia sufficienti a modificare in peggio e in modo continuativo la sua condizione lavorativa. Lo straining può essere quindi definito come quella condizione patologica di stress forzato la cui gravità supera il semplice stress derivante dalle normali interazioni aziendali - anche di conflitto - occupazionali e organizzative non integrando però ancora la gravità del mobbing. Ciò che distingue lo straining dal mobbing – nozioni queste aventi peraltro una matrice medico-legale e utilizzate dalle Corti per argomentare e motivare le sentenze in una sorta di scala progressiva dell'offensività della condotta datoriale - è infatti la modalità con la quale viene perpetrata l'azione vessatoria nei confronti della vittima. Se per integrare la fattispecie del mobbing è necessario infatti che le molestie perpetrate al lavoratore siano durature, frequenti nel tempo e tali da cagionare un danno psicofisico alla salute, la condizione di stress che dà luogo allo straining può essere provocata anche da una sola azione - in grado però di produrre effetti deleteri duraturi nel tempo - da cui originano per la vittima disturbi psicosomatici o vere e proprie patologie. Rappresentano ad esempio fattispecie tipiche di straining originato da una sola azione, le seguenti condotte vessatorie nei confronti del lavoratore poste in essere anche in aperta violazione dell'art. 2103 c.c.

Art. 2103 – Prestazione del lavoro

1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purchè rientranti nella medesima categoria legale.
3. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
4. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purchè rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
5. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
6. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
7. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
8. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
9. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.

- allontanamento dal posto di lavoro o dall'incarico al fine dell'emarginazione;
- scherno o derisione all'interno dell'ambiente di lavoro;
- costrizione a lavorare in un clima di ostilità:
- disinteresse per il benessere lavorativo;
- estromisione da un settore strategico dell'azienda all'atto dell'accrescimento delle competenze tecniche e professionali;
- demansionamento con dequalificazione professionale;
- abuso del trasferimento, della trasferta o del distacco;

- negazione della professionalità acquisita nell'ambito dell'affidamento di ruoli di responsabilità;
- privazione di incarichi o ruoli di responsabilità con affido ad altri con riduzione a mera figura operativa;
- isolamento dal percorso formativo dell'azienda o da progetti a suo tempo condivisi;
- esclusione dal lavoro di gruppo;
- privazione del contatto personale, telefonico o via mail con i responsabili di riferimento.

Condotte vessatorie queste alcune delle quali incidono, con tutta evidenza, sul bene concreto della professionalità del lavoratore nella forma della mancata fruizione delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla estrinsecazione delle stesse nella prestazione lavorativa, con conseguente perdita di chances professionali. (2) Così anche le Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza 6572/2006 *"il danno professionale, che ha contenuto patrimoniale, può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chances, ossia di ulteriori possibilità di guadagno".* Costitisce inoltre orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che *"la norma di cui all'art. 2103 c.c. è intesa a salvaguardare il diritto del lavoratore all'utilizzazione, al perfezionamento ed all'accrescimento del proprio corredo di nozioni di esperienza e di perizia acquisite nella fase pregressa del rapporto e ad impedire conseguentemente che le nuove mansioni determinino una perdita delle potenzialità professionali acquisite o affinate sino a quel momento, o che, per altro verso, comportino una sottoutilizzazione del patrimonio professionale del lavoratore, dovendosi avere riguardo non solo alla natura intrinseca delle attività esplicate dal lavoratore ma anche al grado di autonomia e discrezionalità nel loro esercizio, nonché alla posizione del dipendente nel contesto dell'organizzazione aziendale del lavoro".* (3) La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che una violazione dell'art. 2103 c.c. può quindi avvenire anche quando si sia in presenza di modifiche qualitative delle mansioni assegnate al lavoratore, chiarendo che *"detta modifica può infatti determinare in concreto un progressivo depauperamento del bagaglio culturale del dipendente e una perdita di quelle conoscenze ed esperienze richieste dal tipo di lavoro svolto, che finiscono per tradursi (…) in un graduale appannamento della propria professionalità ed in una sua più difficile futura utilizzazione; (…) perciò (…) il divieto di modificazione in pejus opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori sicché nell'indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria, ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali".* (4) La prima azione di difesa di cui il lavoratore può disporre contro il danno patrimoniale e non patrimoniale (biologico, morale e esistenziale) da straining – lesivo del diritto alla salute, della dignità umana e dei diritti inviolabili della persona, così come tutelati dagli artt. 2, 32 e 41 della Costituzione - è l'azione civile per il risarcimento dei danni subiti. La Cassazione in diversi pronunciamenti (5) ha chiarito che per essere riconoscibile, e quindi risarcibile, il danno da straining, rubricabile come danno biologico, oltreché esistenziale e patrimoniale deve anche essere inequivocabilmente riconducibile a un'azione contraria al disposto dell'art. 2087 c.c – norma di chiusura in materia di sicurezza sul lavoro nonchè regola generale e fondamentale posta dal Codice a presidio del rapporto di lavoro - e della normativa anche comunitaria sul tema. Dispone infatti l'art. 2087 c.c che l'imprenditore ha l'obbligo di *"adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro."* Norma codicistica questa la cui violazione è sì di natura contrattuale ma non tale da poter sempre escludere anche una responsabilità extracontrattuale posto il rango costituzionale riconosciuto al diritto assoluto alla salute. Il lavoratore determinato a chiedere e ottenere il risarcimento del danno da straining, concretamente individuato, definito, accertato, quantificato, deve quindi provare:

- che il comportamento del datore di lavoro è lesivo dell'art. 2087 c.c. o del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 81/2008;
- il danno subito producendo in giudizio una perizia medico legale di un professionista della medicina del lavoro con la quantificazione del danno stesso;
- il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e il danno lamentato.

A sua difesa il datore di lavoro al fine di sottrarsi all'imputabilità di azioni adducibili allo straining, deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per impedire l'evento fonte dei danni lamentati dal lavoratore. La tutela primaria dello straining è dunque di natura civilistica tale da consentire al lavoratore d'intraprendere l'azione risarcitoria dei danni subiti e trae origine dall'obbligo di osservanza delle prescizioni legali e contrattuali dipendenti dal rapporto di lavoro nonchè dai principi di correttezza e buona fede che ne conseguono, principi questi ai quali deve ispirarsi il datore di lavoro tenuto ad astenersi da comportamenti e azioni lesivi dei diritti fondamentali del lavoratore. Non è escluso tuttavia che la condotta vessatoria riconducibile allo straining possa assurgere anche al ruolo di illecito penale. I reati più comuni al proposito possono configurarsi in: lesioni personali ex art. 582 c.p, violenza sessuale ex

art. 609 bis c.p, violenza privata ex art. 610 c.p., minacce ex art. 612 c.p., molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p. e abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. Per la Cassazione tuttavia anche lo straining va provato. Spetta infatti a chi lamenta anche il minore danno da straining, rispetto al mobbing, provare la condotta vessatoria del datore di lavoro, l'evento lesivo, il nesso eziologico nonchè l'elemento soggettivo, cioè la volontaria determinazione persecutoria. Con l'ordinanza 24883 del 4 ottobre 2019 la Cassazione, Sez. Lavoro, (6) ha precisato che non è ammisibile il riconoscimento del danno da mobbing alla lavoratrice che non fornisca un corredo probatorio adeguato a provare, per la condotta di mobbing o per quella meno offensiva dello straining, il comportamento della società datrice, l'evento lesivo conseguente, il nesso di causalità e l'intento persecutorio o stressogeno. Per la Corte il giudice d'Appello, sebbene munito di poteri istruttori, non può infatti sanare la colpevole inerzia probatoria di parte attrice colmando la carenza di prove sui fatti costitutivi della domanda.

La vicenda processuale

La Corte d'Appello aveva respinto il gravame proposto da una lavoratrice avverso la decisione del giudice di primo grado che rigettava il suo ricorso finalizzato sia all'accertamento delle condotte di mobbing e/o straining asseritamente poste in essere dalla società datrice nei suoi confronti - demansionamento e svolgimento di mansioni di qualifica dirigenziale con connesse differenze retributive rispetto ai livelli d'inquadramento formalmente riconosciuti alla stessa - che al risarcimento dei danni sofferti, patrimoniali e non. Il giudice d'Appello, circa la domanda di inquadramento nella qualifica superiore, rilevando come l'appellante non avesse prodotto il contratto collettivo di lavoro applicabile e non avesse posto a raffronto le mansioni che dichiarava di aver svolto rendendo così impossibile l'accertamento dell'inquadramento di livello superiore affermato, aveva osservato come queste carenze probatorie non potessero essere colmate dal giudice in quanto l'onere di allegazione incombeva alla parte. In relazione al mancato risarcimento del danno conseguente alla presunta condotta di mobbing, la Corte d'Appello aveva rilevato come l'omesso riconoscimento del superiore livello d'inquadramento rivendicato non potesse considerarsi alla stregua di un comportamento vessatorio e/o persecutorio e come comunque, anche su questo punto, le deduzioni fossero generiche. Per il giudice d'Appello non erano risultate dirimenti neppure le conclusioni dei medici a cui si era affidata la ricorrente mancando nelle loro relazioni, stante l'esiguità dell'asserito periodo di mobbing, la quantificazione delle percentuali del danno biologico permanente, temporaneo e morale patito dalla ricorrente. Era stata negata così la risarcibilità del danno da dequalificazione professionale per l'assenza di allegazioni idonee a supportarne la domanda di riconoscimento. Contro il pronunciamento della Corte d'Appello la lavoratrice ricorreva in Cassazione lamentando:

- l'insussistenza dell'incertezza sulla contrattazione collettiva di riferimento essendo incontestata tra le parti l'applicabilità del CCNL Commercio, contratto che inoltre non rientra tra i mezzi di prova e i documenti che il ricorrente deve depositare con il ricorso a pena di decadenza, spettando invece al giudice, in base agli elementi in atti, accertare la debenza delle somme richieste relativamente alla qualifica superiore asserita dalla lavoratrice;
- come la Corte territoriale avesse ignorato che ai sensi dell'art 2087 c.c. *"la dequalificazione può essere configurata come elemento di mobbing se viene fornita la prova dell'esistenza di un intento persecutorio da parte del datore di lavoro"* e avesse inoltre inquadrato ingiustificatamente la condotta in un arco temporale ristretto, valutazione erronea questa tale da aver condotto al mancato accoglimento della domanda.

Avevano resistito, con separati controricorsi, la società datrice e l'Inail.

La Cassazione, con l'ordinanza 24883/2019, ha rigettato il ricorso della ricorrente precisando, in relazione al primo motivo, l'esattezza del percorso argomentativo della Corte d'Appello circa l'incertezza del contratto applicabile. Sul secondo motivo gli Ermellini si sono espressi identificando innanzitutto gli elementi necessari alla configurazione di una condotta di mobbing e precisando poi come *"ai sensi dell'art. 2087 c.c. - norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute, sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro - il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative "stressogene" (cd. "straining"), e a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di "mobbing", è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno (cfr. Cass. 19.2.2016)."* Nel caso di specie non sono state fornite prove rilevanti a configurare neppure la condotta di straining del datore di lavoro, considerato che ai sensi dell'*art. 2087 c.c. incombe sul dipendente che lamenta di avere subito un danno alla salute conseguente all'attività lavorativa svolta, l'onere di provarne l'esistenza,* la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso tra quest'ultima e il danno lamentato *"e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno."* Di certo non è presumibile che il giudice d'Appello tramite i propri poteri istruttori possa sanare la colpevole inerzia probatoria o la totale carenza probatoria sui fatti costitutivi della domanda. Sulla questione si ricorda anche la

precedente ordinanza 3977/2018 con la quale la Cassazione, Sez. lavoro, già si era pronunciata e per la quale non integra violazione dell'art. 112 c.p.c. l'aver utilizzato *"la nozione medico-legale dello straining anzichè quella di mobbing"* perchè lo straining altro non è se non *"una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie..."*, azioni che peraltro, ove si rivelino produttive di danno all'integrità psico-fisica del lavoratore, giustificano la pretesa risarcitoria fondata sull'art. 2087 c.c.

Titolo V: DEI POTERI DEL GIUDICE
Art. 112. Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non puo' pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.

L'art. 112 c.p.c. individua uno dei più importanti principi a cui si informa la giustizia civile cioè il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Detto principio, che si collega al principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c. e trova riscontro anche nell'art. 2907c.c., impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti della stessa inibendogli peraltro il pronunciamento d'ufficio sulle eccezioni proponibili soltanto dalle parti. Questo significa che il giudice deve accogliere o rigettare ogni domanda o eccezione che gli pervenga dalle parti, non solo dall'attore quindi, si veda ad es. la domanda riconvenzionale del convenuto. Non ottemperando alla prescrizione il giudice incorrerà nel vizio di omessa pronuncia che è motivo di nullità della sentenza da far valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (art. 161 c.p.c.). L'art. 112 c.p.c. dispone anche che la pronuncia non può eccedere i limiti della domanda. Ciò significa che il giudice non può ampliare o modificare l'oggetto della domanda (c.d. petitum) decidendo su qualcosa di non richiesto. Diversamente ricorrerà il vizio di ultrapetizione, motivo di impugnazione sanabile solo con il passato in giudicato della sentenza. Al proposito si ricorda il consolidato orientamento della Corte di Cassazione per il quale *"la **v**iolazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., sussiste quando il giudice attribuisca o neghi ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere"* (Cass. civ., sent. 22753/2019 che richiama Cass. civ. n. 906/2018). Per ultimo l'art. 112 c.p.c. dispone che il giudice non può pronunciare d'ufficio sulle eccezioni proponibili solo dalle parti e anche se può rilevare le c.d. eccezioni in senso lato (cioè quelle che la legge non riserva alle parti) può pronunciare sulle stesse solo se i fatti su cui si fondano siano stati allegati dalle parti. L'art. 112 c.p.c. non incide tuttavia sulla qualificazione giuridica dei fatti dedotti in giudizio. Il giudice resta cioè libero di individuare le norme applicabili alla controversia al fine della sua risoluzione. La Cassazione ricorda al proposito che *"la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c. riguarda il petitum che va determinato con riferimento a ciò che viene domandato nel contraddittorio sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che, in proposito, siano state sollevate dal convenuto, ma non concerne le ipotesi in cui il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati quali causa petendi dell'esperita azione, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti"* (cfr. Cass. civ., n. 11289/18).

(1) Harald Ege, *Oltre il Mobbing. Straining, Stolking e altre forme di conflittualità sul posto li lavoro.* Milano, 2005, p.67.
(2) Così Piernatale Formini in Businessesjus 19 (2012)
(3) Cass., 31 maggio 2010, n. 13281.
(4) Cass., 31 maggio 2010, n. 13281.
(5) Cass., 2 gennaio 2002, n. 5 *"il nesso causale rilevante ai sensi dell'art. 2087 c.c. (...) non è riservato agli eventi che costituiscono conseguenza necessitata della condotta datoriale, secondo un giudizio prognostico* ex ante, *ma si estende a tutti gli eventi possibili, rispetto ai quali la condotta datoriale si ponga con un nesso di causalità adeguata (...) Pertanto anche una condizione lavorativa stressante (...) può costituire fonte di responsabilità per il datore di lavoro".*
(6) Cass., Ord. 24883/2019 *"L'obbligo del datore di lavoro di non recare danno alla sicurezza, libertà e dignità del lavoratore discendente dall'art. 2087 c.c., nel quale rientra l'obbligo di astenersi da iniziative, scelte e comportamenti stressogeni che possano ledere l'integrità psicofisica del lavoratore, grava quest'ultimo dell'onere di provare tutti gli elementi di fatto della condotta vessatoria ed il nesso causale tra questa e il danno patito".*

ANPR: una lunga storia che segna il valore della collaborazione

Il progetto ANPR è un progetto del Ministero dell'Interno la cui realizzazione è affidata a Sogei, partner tecnologico dell'amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell'iniziativa.
È una lunga storia quella di ANPR, l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente: si può dire una storia di digitalizzazione a lieto fine soprattutto grazie anche all'importante novità della data del 15 novembre scorso a partire dalla quale, infatti, si possono scaricare ora online, gratuitamente e in maniera autonoma, 14 diversi tipi di certificato, per sé o per un componente della propria famiglia, accedendo al portale www.anpr.interno.it con l'identità digitale (SPID, CIE o CNS). È una lunga storia quella di ANPR che ci racconta di limiti, lungaggini, e contraddizioni ma anche della volontà e della strategia posta e in campo per superarli. A lieto fine perché finalmente il sistema sta entrando a regime e si comincia finalmente a fruire delle innovazioni e dei vantaggi che lo stesso comporterà. Lunga perché le sue origini risalgono al CAD, il Codice dell'Amministrazione digitale, più volte modificato, la cui prima versione del 2015 già però prevedeva all'art. 62 l'istituzione presso il Ministero dell'interno di ANPR quale base dati di interesse nazionale. È però solo del 2013 il Regolamento - DPCM 23 agosto 2013, n. 109 - che contiene le disposizioni per la prima attuazione dell'art. 62 del CAD. Ed è solo il 21 ottobre 2016 che l'ANPR diventa realtà con il subentro del primo Comune che in quella data trasmise i dati della propria Anagrafe (17mila abitanti) in ANPR. Sono passati poi altri cinque anni e finalmente si può dire che il progetto si stia ora compiendo con i numeri dei Comuni migrati in ANPR: 7.799 (al 5 novembre 2021) su ottomila anagrafi comunali che coprono il 98 per cento della popolazione. Mancano all'appello solo 71 Comuni, tutti di piccole dimensioni. E' stato necessario molto tempo, è vero, ma il progetto iniziale era molto ambizioso vale a dire riunire in un'unica banca dati nazionale i dati anagrafici di tutti i cittadini residenti in Italia e degli italiani residenti all'estero registrati in AIRE pari a 5 milioni di persone. Con un obiettivo altrettanto ambizioso ma sempre più urgente: digitalizzare la P.A., semplificare e migliorare i servizi forniti a cittadini e imprese, garantire l'interoperabilità tra gli enti per supportare il principio *once only.* Quello dell'ottenibilità dei certificati digitali gratuiti costituisce ad oggi il risultato più attuale e spendibile per quanto non ci si possa permettere di perdere di vista la *vision* più generale come ricorda anche il comunicato ufficiale del 29 ottobre: *"grazie ad ANPR le amministrazioni italiane avranno a disposizione un punto di riferimento unico di dati e informazioni anagrafiche, dal quale poter reperire informazioni certe e sicure per poter erogare servizi integrati e più efficienti per i cittadini. Con un'anagrafe nazionale unica, ogni aggiornamento su ANPR sarà immediatamente consultabile dagli enti pubblici che accedono alla banca dati, dall'Agenzia delle entrate all'Inps, alla Motorizzazione civile"* e che *"nei prossimi mesi saranno implementati ulteriori servizi per il cittadino, come le procedure per effettuare il cambio di residenza"*. Se si considera tutto questo, forse i tempi di realizzazione di ANPR appaiono meno problematici. Dall'adesione del primo comune è occorso un altro anno e mezzo per arrivare a 100 Comuni, poi l'implementazione è cresciuta esponenzialmente come documentato dagli step di progressione pubblicati sul sito ufficiale. Grazie a quale strategia questo risultato è stato possibile? Senz'altro una strategia che ha messo al centro il valore della "collaborazione" e del dialogo tra i diversi soggetti, aspetto questo da sempre indicato e sostenuto come imprescindibile per i percorsi di innovazione e ora più che mai centrale per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR. L'importanza di questo e di altri aspetti è stata sottolineata da alcuni dei professionisti che tra il 2017 e il 2019 hanno lavorato nel Team per la Trasformazione Digitale. Team responsabile dell'esecuzione del progetto al cui proposito si ricorda come inizialmente, nel 2016, ripescare ANPR fosse considerato alla stregua di un suicidio e come molti ritenessero che *"essendo un progetto di backend, non si sarebbe avuta alcuna visibilità mediatica e che lo Stato centrale e la P.A. locale non sarebbero mai stati capaci di collaborare".* Ma così non è stato e addirittura *"ANPR si è rivelato fondamentale per poter conteggiare correttamente le metriche del COVID-19 e produrre i valori che vengono usati per decidere Rt e i colori delle regioni".* Anche Mirko Calvaresi, già Technical Project Manager per il Team e ora Chief Information Officer di pagoPA, evidenziava nel 2017, all'inizio del percorso, le scelte strategiche fatte per il rilancio del progetto e per facilitare il subentro dei Comuni in ANPR, l'importanza della collaborazione tra enti centrali, centro e periferia ma anche tra P.A. e fornitori, il ruolo dell'accompagnamento (canali diretti con i comuni, assistenza, newsletter, community, etc) oltre che della governance (ruolo del Team come Program Officer del progetto). Ecco alcuni passaggi: *"Sembrava che ANPR fosse uno dei numerosi progetti tecnologici che in Italia sono decretati per legge ma che fanno fatica a vedere la luce per mancanza di leadership e coordinamento, lavoro di squadra e competenze"…" Un progetto di tale complessità – che coinvolge 8.000 comuni, numerosi enti centrali, oltre 40 fornitori di servizi tecnologici e migliaia di persone – non può procedere senza un processo informativo chiaro e trasparente. Per questo, come primo passo, abbiamo cercato di facilitare la comunicazione coinvolgendo gli* stakeholder *chiave che hanno mostrato una genuina passione per il successo di ANPR".* Ecco quindi la creazione di un sito su cui segnalare e condividere problemi, correzioni o anche solo richiedere chiarimenti; di una mailing list tra i rappresentanti delle P.A. per condividere idee, documenti e soluzioni e una newsletter per inviare comunicazioni periodiche ai circa 40 fornitori di software dei Comuni, agli operatori anagrafici ma anche, in generale, a tutti coloro che hanno espresso interesse nel progetto. Infine una sezione dedicata ad ANPR sulla piattaforma developers.italia.it con un forum di discussione sulle problematiche ed evoluzioni di ANPR. Attraverso la collaborazione con Sogei e altri enti è stato creato un documento per spiegare ai Comuni cosa cambia con la migrazione. *"Gradualmente si sta formando una comunità di persone senza il cui aiuto sarebbe impossibile portare avanti ANPR"*, sottolineava Calvaresi nel 2017. Aspetti e strumenti ricordati anche in un post del marzo 2019, in cui Calvaresi tirava un po' le somme del percorso realizzato fino a quel momento e ricordava l'importanza di accompagnare i Comuni con un percorso di monitoraggio e assistenza tecnica personalizzato. Questo tipo di approccio - che valorizza le realtà delle singole amministrazioni e le esperienze dei territori coinvolti ponendo al centro il dialogo e il confronto tra le reti per metterle poi a sistema - è un esempio di come potrebbero essere affrontate anche le sfide dei prossimi mesi e anni per il rilancio del Paese nel quadro del PNRR.

CERTIFICATI ON LINE - GUIDA OPERATIVA PER I CITTADINI

INDICE

1. CERTIFICATI ON LINE
1.1 RICHIEDI UN CERTIFICATO PER TE STESSO
1.1.1 SELEZIONA IL CERTIFICATO DA RICHIEDERE
1.1.2 SELEZIONA IL TIPO DI CERTIFICATO
1.1.3 SELEZIONA LA LINGUA
1.1.4 SCEGLI LE MODALITÀ DI RICEZIONE
1.1.5 ANTEPRIMA
1.1.6 OTTIENI CERTIFICATO
1.2 RICHIEDI UN CERTIFICATO PER LA TUA FAMIGLIA
1.2.1 SELEZIONA SOGGETTO

1. CERTIFICATI ON LINE

Se sei un cittadino residente in Italia oppure un citt adino residente all'estero puoi richiedere un certificato per te stesso o per un componente (ancora in vita) della tua famiglia anagrafica.
Nel caso in cui, invece di far parte di una famiglia anagrafica, appartieni ad una "Convivenza", per esempio ad una Casa di Riposo, ad una Casa famiglia, ad un Istituto religioso, ecc.., puoi richiedere i certificati solo per te stesso.
Per tutti gli altri casi, come per esempio la richiesta di un certificato per terzi o la richiesta di un certificato da parte di un "Tutore legale", ecc., devi rivolgerti allo sportello del tuo comune di competenza.
Prima di procedere con la richiesta di un certificato ti chiediamo di confermare le seguenti informazioni per presa visione:
? puoi richiedere certificati per te stesso o per i componenti ancora in vita della tua famiglia anagrafica;
? se hai bisogno di un certificato storico, dovrai rivolgerti allo sportello del tuo comune di residenza o di iscrizione AIRE (se residente all'estero).



I certificati hanno una validità di tremesi, quindi potrai scaricare i certificati precedentemente emessi e non ancora scaduti selezionando l'apposito tasto.



1.1.4 SCEGLI LE MODALITÀ DI RICEZIONE

Puoi scegliere di scaricare il certificato e/o di riceverlo via mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione dei dati nel tuo Profilo; puoi selezionare entrambe le modalità di ricezione oppure almeno una delle due.



Se hai scelto di ricevere il certificato via mail all'indirizzo di posta elettronica, lo stesso ti è proposto in visualizzazione per consentirti di verificarne la correttezza e la validità ed in caso contrario di procedere con la correzione o l'aggiornamento dell'indirizzo di posta elettronica nella sezione del tuo Profilo. Se non hai indicato un indirizzo di posta elettronica in sede di registrazione dei tuoi dati nella sezione del tuo Profilo non ti è consentito selezionare la ricezione del certificato via mail.



1.1.5 ANTEPRIMA

Prima di scaricare il certificato ed eventualmente richiedere di riceverlo via mail all'indirizzo di posta elettronica devi visualizzare l'"Anteprima".



L'Anteprima del certificato non ha validità legale e serve soltanto per verificare i dati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Certificato DI RESIDENZA

La Direzione Centrale per i Servizi Demografici

A norma dell'art. 33 del D.P.R. 30/5/1989, N.223;
Visti i dati registrati dal COMUNE DI CESENA

Certifica che nell'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Cognome Cognome
Nome Nome
Risulta nato il 15/02/1964 in AGRIGENTO (AG)
Atto (ASSENTE)
(C.F. CGNNMO64B15A089N)

Risulta iscritto all'indirizzo:
VIA Residenza N. 1
Comune CESENA (FC)

Data 27/10/2021

Ministero Interno Direz. centr. Serv. Demograf.

IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUO' ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI (art. 40 DPR 28 dicembre 2000, n.445)

Rilasciato in esenzione da imposta di bollo per uso:
SOCIETA' SPORTIVE - art. 8 bis, tabella allegato B) DPR 642/1972

Riscossi Euro 0,00 per diritti di segreteria

IL PRESENTE CERTIFICATO E' VALIDO SOLO SE CONTIENE IL QR-CODE su OGNI PAGINA.
IL QR-CODE RIPORTA L'URL DOVE E' POSSIBILE RISCONTRARE IL CONTENUTO DI UN'EVENTUALE COPIA ANALOGICA

ANTEPRIMA

1 / 1

1.1.6 OTTIENI CERTIFICATO
Dopo aver visualizzato l'anteprima puoi richiedere il certificato



Il sistema ANPR produce il certificato in formato pdf non modificabile.

Il certificato riporta:
il logo del Ministero dell'Interno e la dicitura: Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente;
il QRCode che garantisce l'autenticità del certificato;
il sigillo elettronico qualificato del Ministero dell'Interno che garantisce l'integrità ed il non ripudio del certificato.



Protocollo ANPR: 436137

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Certificato DI RESIDENZA

La Direzione Centrale per i Servizi Demografici

A norma dell'art. 33 del D.P.R. 30/5/1989, N.223;
Visti i dati registrati dal COMUNE DI CESENA

Certifica che nell'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Cognome Cognome
Nome Nome
Risulta nato il 15/02/1964 in AGRIGENTO (AG)
Atto (ASSENTE)
(C.F. CGNNMD64B55A089N)

Risulta iscritto all'indirizzo:
VIA Residenza N. 1
Comune CESENA (FC).

Data 27/10/2021

Ministero Interno Direz. centr. Serv. Demograf.

IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUO' ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI (art. 40 DPR 28 dicembre 2000, n.445)

Rilasciato in esenzione da imposta di bollo per uso:
SOCIETA' SPORTIVE - art. 8 bis, tabella allegato B) DPR 642/1972

Riscossi Euro 0,00 per diritti di segreteria

1.2 RICHIEDI UN CERTIFICATO PER LA TUA FAMIGLIA

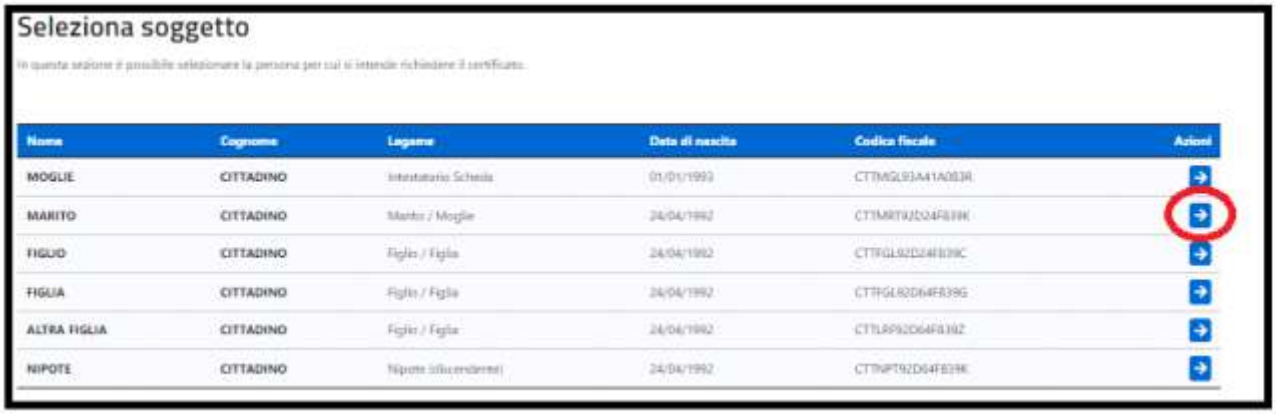
Selezionando il tasto "Richiedi per la tua famiglia", puoi richiedere l'emissione di uno o più certificati per un componente ancora in vita presente nella tua famiglia anagrafica. Ti informiamo che in questi casi è necessario che il tuo comune di competenza abbia registrato in ANPR un documento di identità in corso di validità.



Il sistema ti propone la scelta di alcune informazioni necessarie all'emissione del certificato:
- Seleziona soggetto
- Seleziona il certificato da richiedere
- Seleziona il tipo di certificato
- Seleziona la seconda lingua
- Scegli la modalità di ricezione

1.2.1 SELEZIONA SOGGETTO

Seleziona il componente della tua famiglia per cui richiedi uno o più certificati, cliccando sulla freccia in corrispondenza dei suoi dati anagrafici.



Una volta selezionato il componente della famiglia per cui richiedi il certificato i passi successivi sono identici a quelli descritti nei paragrafi da 1.1.1 a 1.1.6.

Fonte: Ministero Interno

Linee guida per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti dagli artt. 75 e 138 della Costituzione

limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. *



ART. 1 - Gradualità della sperimentazione

1. La sperimentazione del voto e dello scrutinio elettronico potrà essere attuata in modo graduale e progressivo, in linea con la raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Rec(2017)5 (14/06/2017) sugli standard relativi al voto elettronico. In particolare, in fase di prima applicazione, al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema di voto e di scrutinio elettronico, il suo impatto sul corpo elettorale e il rapporto tra costi effettivi e benefici, la sperimentazione potrebbe essere circoscritta a determinati ambiti territoriali, comunali e consolari, da individuare anche sulla base delle relative capacità tecnico-organizzative. Indipendentemente dall'ambito di applicazione, è opportuno che l'utilizzo del sistema di voto elettronico in un evento elettorale sia preceduto da una fase di simulazione di voto elettronico tale da riprodurre, seppur in piccolo, tutte le fasi ed i momenti di un evento elettorale reale. Tale simulazione dovrà essere condotta coinvolgendo un campione significativo di elettori precedentemente individuato ed utilizzando i sistemi e le infrastrutture di esercizio. All'esito di una idonea fase di simulazione, si potrà procedere alla sperimentazione dell'utilizzo del sistema di voto elettronico in un evento elettorale.

2. Il voto elettronico dovrebbe porsi come un'opzione al sistema di voto tradizionale. I cittadini, conseguentemente, dovrebbero scegliere anticipatamente rispetto alla data fissata per la tornata elettorale, entro un termine prefissato, con quale modalità esercitare il proprio diritto di voto. Ciò si rende necessario per consentire l'adozione di misure tese ad escludere la possibilità di esprimere, con modalità differenti, un voto multiplo.
3. In caso di mancata opzione, resta ferma la possibilità di votare in presenza presso l'Ufficio elettorale della sezione di iscrizione nelle liste elettorali o per corrispondenza, come previsto dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, per gli elettori residenti all'estero in occasione delle elezioni politiche e delle consultazioni referendarie ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione.
4. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, fermo restando che il voto elettronico dovrebbe porsi come un'opzione al sistema di voto tradizionale e fatte salve le peculiarità proprie del voto per corrispondenza previsto per gli italiani residenti all'estero, potrà essere valutata l'adozione di un processo di voto multiplo anche per affrontare il rischio di un'eventuale pressione esterna sugli elettori. In tal caso, se un elettore è in grado di esprimere il voto più volte elettronicamente o attraverso diversi metodi di voto, è necessario adottare misure appropriate per garantire che venga conteggiato un solo voto.
5. La possibilità di scegliere il voto elettronico in via opzionale rispetto alle altre modalità di voto, ovvero quella di esprimere il voto multiplo, dovrebbe essere resa palese attraverso una mirata campagna di comunicazione multicanale unitamente alle specifiche istruzioni di voto. Il sistema di voto elettronico, inoltre, dovrebbe rendere palesi tutte le indicazioni utili a garantire la consapevolezza dell'elettore nel rispetto dei principi di massima trasparenza.

ART. 2 - Votazione elettronica a distanza e attraverso apposite postazioni elettroniche

1. Al fine di rendere più agevole l'esercizio del voto, specie per gli elettori che si trovano in un luogo diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali, la sperimentazione dovrebbe basarsi sulla possibilità di esprimere il voto elettronico a distanza mediante dispositivi proprietari o, anche per superare situazioni di digital divide, presso gli edifici adibiti ad Ufficio elettorale di sezione mediante apposite postazioni elettroniche.
2. Il sistema di voto elettronico dovrebbe basarsi su una web application, conforme ai requisiti di usabilità e accessibilità previsti dalla legge, da utilizzare con qualsiasi dispositivo digitale (smartphone, tablet, personal computer) connesso alla rete Internet e dotato di uno dei browser più diffusi.

ART. 3 - Autenticazione dell'elettore

1. L'elettore, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dovrebbe poter esprimere la propria opzione per il voto elettronico mediante una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero presso gli sportelli dell'Ufficio elettorale comunale della sezione di iscrizione nelle liste elettorali.
2. L'istanza dovrebbe costituire il presupposto per la verifica, anche con modalità automatizzate, del godimento del diritto di elettorato attivo. A seguito di tale verifica, dovrebbe essere generato un attributo qualificato attestante il diritto di voto che, associato all'identità digitale del cittadino, consentirà di votare elettronicamente.
3. Gli elettori dovrebbero essere identificati dal sistema di voto elettronico mediante l'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, con livello di sicurezza almeno significativo. L'associazione tra l'attributo di cui al comma 2 e l'identità digitale dell'elettore dovrebbe costituire fattore abilitante per votare elettronicamente.

ART. 4 - Modalità di esercizio del voto elettronico

1. Il rispetto della segretezza del voto espresso costituisce un presupposto imprescindibile di tutte le fasi della votazione elettronica. Il sistema deve essere di agevole comprensione e utilizzo da parte di tutti gli elettori, con informazioni chiare e trasparenti, che vengono presentate in modo sostanzialmente equivalente rispetto alle altre modalità di votazione. In particolare, l'interfaccia utente del sistema di voto elettronico non dovrebbe contenere più informazioni rispetto a quelle presenti nelle schede cartacee e nei manifesti con i nominativi dei candidati ammessi.
2. Il sistema deve consentire alle persone diversamente abili e alle persone con esigenze speciali di votare in modo indipendente, tenuto conto delle particolari situazioni individuali.
3. L'intenzione dell'elettore non deve essere influenzata nemmeno indirettamente dal sistema. Le procedure con cui gli aventi diritto sono guidati durante il voto devono assicurare la sua corretta espressione, prevedendo, previa visualizzazione del suffragio espresso, la necessità di conferma della scelta effettuata.
4. Il voto espresso non deve essere riconducibile all'elettore. A tal fine, il sistema deve garantire che le informazioni sui votanti vengano separate da quelle sui voti espressi. Tali informazioni dunque vengono digitalmente “sigillate” e rimangono del tutto indipendenti e separate. I voti sono e rimangono anonimi.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, ogni elettore può votare una volta sola per ogni consultazione; deve quindi essere esclusa la possibilità di esprimere validamente il proprio suffragio due o più volte per la stessa consultazione. La sessione di voto per ogni elettore - da quando lo stesso si identifica fino alla espressione e alla conferma del voto - dovrebbe durare per un tempo limitato indicato all'elettore, in modo chiaro, prima dell'avvio della procedura di voto.

6. L'elettore può accedere solo alle schede per le consultazioni in cui gode dell'elettorato attivo e, in caso di svolgimento congiunto di più consultazioni, deve scegliere per quali di esse intende esprimere il proprio suffragio.
7. Per ogni scheda è ammesso un solo voto valido o l'esercizio della facoltà di astenersi dalla scelta (cd. “scheda bianca”). La procedura non deve consentire espressioni di voto nullo ai sensi delle norme vigenti.
8. L'elettore deve essere in grado di verificare, tramite lo schermo del proprio dispositivo, che il voto espresso è quello corrispondente alla sua volontà. Tale voto, a seguito della conferma definitiva da parte del cittadino, deve essere acquisito dal sistema e “sigillato” con idonee modalità tecnico informatiche, pervenendo all'urna elettronica nel sistema centrale senza alterazioni. L'elettore deve ricevere conferma dal sistema centrale che il voto è stato registrato e che la procedura è stata completata e, in ogni caso, deve essere in grado di verificare che il voto elettronico è giunto nell'urna elettronica del sistema centrale. La tecnologia utilizzata deve consentire di rilevare, in ogni fase del procedimento di voto elettronico, eventuali alterazioni e influenze indebite.
9. Il dispositivo utilizzato per accedere al voto elettronico non deve mantenere traccia dei dati trattati nella fase di voto.
10. I voti restano “sigillati” fino al momento dello scrutinio: prima di togliere il sigillo, i voti dovrebbero essere “mescolati” informaticamente e, comunque, devono essere privi di ogni tracciatura dell'istante di tempo in cui ciascun suffragio è stato espresso. I voti e le informazioni sulla partecipazione al voto, in ogni caso, devono essere crittografati.
11. Il conteggio dei voti elettronici si può attivare solo dopo la chiusura di tutte le operazioni di voto, ivi comprese quelle espletate con modalità tradizionali. Per le attività di scrutinio devono essere utilizzate tecnologie in grado di rilevare eventuali alterazioni nel rispetto della segretezza del voto.
12. Le risultanze delle operazioni di scrutinio dei voti espressi elettronicamente devono essere comunicate agli organi preposti dalla legge alla proclamazione dei risultati ufficiali delle consultazioni con modalità tali da garantire la segretezza del voto.
Tali organismi, in sede di stesura degli appositi verbali, dovrebbero procedere alla somma di tutti i voti espressi utilizzando procedure di aggregazione dei voti espressi elettronicamente ed in maniera tradizionale in grado di preservare la segretezza del voto.

ART. 5 - Garanzie del sistema

1. Il sistema di voto elettronico dovrebbe essere basato su standard aperti per consentire la completa interoperabilità e la possibilità di dimostrare che ciascun voto è incluso correttamente nell'urna elettronica del sistema centrale corrispondente a ciascuna consultazione. Il codice sorgente del sistema di voto elettronico dovrebbe essere pubblicato per consentire un'ampia verifica mediante mezzi indipendenti dal sistema stesso, anche al fine di garantire la massima confidenza nel sistema.
2. I dati personali necessari per lo svolgimento delle consultazioni con modalità elettroniche necessitano di un trattamento in linea con le disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
3. Il sistema non dovrebbe fornire all'elettore, dopo la conferma del voto, la prova del contenuto del suffragio espresso per evitare qualsiasi forma di indebito utilizzo, anche da parte di terzi.
4. Il sistema assicura la segretezza sia del voto, sia delle operazioni ad esso propedeutiche - comprese eventuali scelte precedenti cancellate o modificate dall'elettore prima della conferma del voto finale - impedendo, al contempo, che qualche suffragio possa essere perso o alterato.
5. Dal momento in cui è possibile iniziare a votare elettronicamente, il sistema deve essere sempre funzionante e performante. In caso di interruzione accidentale, il sistema dovrebbe informare immediatamente l'elettore in modo chiaro, consentendo appena possibile la ripresa del procedimento elettronico di voto dal punto in cui lo stesso è stato interrotto previa nuova identificazione.
6. Il sistema di voto elettronico deve essere sviluppato nel rispetto delle linee guida AgID per lo sviluppo di software sicuro e deve essere in linea con la legislazione vigente in materia di sicurezza cibernetica.

ART. 6 - Trasparenza e controlli

1. Nell'ottica della piena trasparenza e a beneficio di tutti gli interessati, è necessario procedere ad una campagna informativa sul nuovo sistema di voto e scrutinio elettronico.
2. L'amministrazione elettorale è responsabile della disponibilità, affidabilità, sicurezza e utilizzabilità effettiva del sistema di voto elettronico.
3. Il sistema dovrebbe essere soggetto a verifica anche attraverso un processo operativo di analisi e valutazione della sicurezza. L'audit, inoltre, dovrebbe essere aperto e completo e in grado di segnalare efficacemente minacce e potenziali problemi.
4. L'infrastruttura centrale del voto elettronico è gestita esclusivamente da personale autorizzato. L'individuazione del personale preposto all'accesso al sistema deve avvenire con apposito provvedimento da pubblicare sul sito istituzionale. Devono essere favoriti, in ogni caso, i controlli automatici, limitati gli interventi a distanza nonché minimizzati i rischi di intrusione, di errore umano e di sabotaggio, attraverso uno specifico protocollo di intervento. In

Il matrimonio degli stranieri non residenti ne' domiciliati in Italia

di Marco Raso



Avviene sempre più spesso, specie nei Comuni a vocazione "turistica" o che per la loro posizione e per le loro bellezze artistiche o naturali esercitano un particolare richiamo, di ricevere richieste di celebrazione di matrimoni tra cittadini stranieri "di passaggio" ovvero non residenti ne' domiciliati in Italia.
Sempre più di frequente poi - esperienza diretta di chi scrive - queste richieste pervengono tramite agenzie o *"wedding planners"* che si occupano anche della gestione di tutta la parte formale e amministrativa preliminare al matrimonio.
Vediamo ora, innanzitutto, la normativa in materia.
In primo luogo, l'art. 116 del Codice Civile:

> ***"Art. 116 - Matrimonio dello straniero nello Stato***
> *Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio.*
> *Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87, nn. 1, 2 e 4, 88 e 89.*
> *Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice (93 e seguenti)."*

Quindi lo straniero non domiciliato ne' residente in Italia non è soggetto alla pubblicazione di matrimonio. Dovrà comunque dimostrare che, secondo le leggi dello stato cui appartiene, nulla osta alla celebrazione del matrimonio. Non è sufficiente una generica attestazione di stato libero ma è necessario che sia ben evidente che, secondo le leggi cui è soggetto il cittadino straniero, non vi siano impedimenti al matrimonio. Questa "dimostrazione", per tutti i Paesi con i quali non sono in vigore particolari convenzioni, assumerà la forma di una dichiarazione dell'Autorità competente, che potrà essere la rappresentanza consolare in Italia o l'autorità locale dello stato, a seconda delle rispettive competenze. Nel caso il nulla osta contenga già tutti i dati relativi alla nascita degli sposi, indispensabili per la formazione dell'atto di matrimonio, nessun altro documento sarà necessario. In caso contrario dovrà essere presentato anche un certificato di nascita. Questi documenti, se redatti in lingua straniera, dovranno essere corredati

di traduzione e legalizzati, sempre che non provengano da stati esenti da legalizzazione in base ad apposite convenzioni. Inoltre va ricordato che gli atti provenienti dalle Rappresentanze consolari dei Paesi aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968, cui ha aderito anche l'Italia, non sono soggetti a legalizzazione, in quanto la detta convenzione prevede la soppressione della legalizzazione degli atti formati da agenti diplomatici o consolari. Naturalmente se il "nulla osta" comunque denominato proviene da un Paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 1961, "Convenzione sull'Apostille", la legalizzazione assumerà la forma semplificata dell'Apostille, ferma restando la necessità di traduzione anch'essa apostillata in caso di atto redatto in lingua straniera. Va ancora ricordata la Convenzione di Monaco 1980 che prevede il rilascio di un "Certificato di capacità matrimoniale" in formato plurilingue cui attualmente hanno aderito i seguenti Paesi:
Austria, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Nel caso quindi di "nulla osta" proveniente e da far valere in uno dei Paesi aderenti, questo assumerà la forma del certificato di capacità matrimoniale che non necessita di legalizzazione ne' di traduzione. Infine è da ricordare il Regolamento UE 2016/1191 che prevede il rilascio di "moduli standard multiingue" da accompagnare alla certificazione originale rilasciata da un Paese UE e da utilizzarsi in altro Paese pure UE; per le certificazioni così formulate (documento pubblico originale e relativo modulo standard) è prevista la totale esenzione da legalizzazione e traduzione. Il Regolamento esplicitamente prevede l'applicazione di tale semplificazione anche alla "...capacità di contrarre matrimonio…" pertanto qualora venga prodotto un documento pubblico, comunque denominato, di un Paese UE che attesti la capacità a contrarre matrimonio, unito al corrispondente modulo standard plurilingue, questo sarà senz'altro valido ed accettabile in un altro Paese UE. Vi sono tuttavia alcuni Paesi nei quali non esiste l'"Autorità competente" a rilasciare il nulla osta, poiché gli ordinamenti locali non prevedono, ad esempio, la figura corrispondente al nostro Ufficiale di Stato Civile o non vi è una registrazione sistematica e regolamentata degli eventi di Stato Civile. E' il caso degli Stati Uniti d'America e dell'Australia, Paesi con i quali - per ovviare alle difficoltà che incontravano i cittadini di tali stati che intendevano contrarre matrimonio in Italia - sono intervenuti scambi di note poi approvati con disposizioni legislative. Per gli Stati Uniti lo scambio di note è stato approvato con legge 13 ottobre 1965 n. 1165, mentre per l'Australia con legge 27 settembre 2002 n. 223. In entrambi i casi i cittadini dei suddetti Paesi che intendano contrarre matrimonio in Italia devono presentare all'Ufficiale dello Stato Civile i seguenti documenti:

a) una dichiarazione giurata resa presso l'Autorità Consolare del loro Paese da cui risulti che nulla osta alla celebrazione del matrimonio in Italia. L'autorità consolare deve certificare l'identità del dichiarante e la sua cittadinanza;
b) documentazione rilasciata dall'Autorità del Paese di appartenenza da cui risulti indirettamente la prova che, in base alla legge di tale Paese, nulla osta al matrimonio.

Se per qualsiasi motivo gli interessati non possono produrre la dichiarazione di cui al punto b), questa potrà essere sostituita da atto notorio formato innanzi all'Autorità italiana (tipicamente, il Tribunale, ma anche la rappresentanza consolare italiana nel Paese di appartenenza) dalla quale risulti che, secondo le leggi cui il dichiarante è soggetto nel suo Paese, nulla osta al matrimonio.
Tutto questo vale sia per il caso in cui si debba procedere alla successiva pubblicazione di matrimonio (in questo caso la documentazione presentata sarà allegata al verbale di pubblicazione stessa) sia per il caso, di cui qui ci occupiamo, in cui entrambi i nubendi siano "di passaggio" e quindi non soggetti, come ricordato, alla pubblicazione di matrimonio. In quest'ultimo caso, preliminarmente alla celebrazione del matrimonio, l'Ufficiale dello Stato Civile dovrà ricevere una dichiarazione, sotto forma di processo verbale, come previsto nell'allegato B al D.M. del 5 aprile 2002 (formulario dello Stato Civile).

5 Modulo per la formazione del processo verbale in caso di richiesta da parte di cittadini stranieri non domiciliati né residenti in Italia (art. 116, ultimo comma del codice civile).
Oggi … avanti a me … , Ufficiale dello stato civile del Comune di … , … (*indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta*), sono comparsi … (*indicare le complete generalità degli sposi*; *ovvero, se trattasi di procuratore (i) speciale (i) inserire le parole:* "è (sono) comparso (i) … (*indicare le generalità del (dei) richiedente (i)*) come procuratore (i) speciale (i) di … (*indicare le complete generalità degli sposi*) secondo quanto risulta da … (*indicare i dati essenziali della (e) procura (e)*"), i quali, per la celebrazione del matrimonio che nel Comune di … avanti a … (*indicare se Ufficiale di stato civile, Parroco o Ministro di altro culto*) essi (*ovvero:* gli stessi rappresentati) intendono contrarre senza la pubblicazione, da cui sono esenti in quanto cittadini stranieri non domiciliati né residenti in Italia, mi dichiarano che non esistono fra essi (*ovvero:* fra gli sposi) impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione, a termini dell'art. 87, numeri 1, 2 e 4 del codice civile, né sussistono altri impedimenti ai sensi degli artt. 85, 86 e 88 dello stesso codice.
Le dichiarazioni rese dagli sposi trovano conferma nei documenti prodotti che sono: (*elencarli: i certificati di nulla osta al matrimonio di cui all'art. 116 del codice civile, ecc.*) …

I documenti prodotti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.
N.B. - In caso di matrimonio da celebrare secondo uno dei culti previsti da leggi d'intesa con confessioni religiose diverse da quella cattolica; inserire la specificazione che agli sposi sono stati spiegati i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile. In caso di richiesta fatta da procuratore (i) speciale (i), non va data lettura delle citate norme del codice civile, ma in un momento successivo deve essere utilizzato il modulo 6, salvo che il mandato non contempli anche la celebrazione del matrimonio.

Quanto sopra è valido sia nel caso di matrimonio civile sia nel caso di matrimonio celebrato con rito concordatario o con rito acattolico. In quest'ultimo caso, qualora la richiesta di esenzione dalla pubblicazione pervenga non direttamente dagli sposi ma da un loro procuratore speciale, e tale rito non consenta l'adempimento della lettura, durante la celebrazione, degli artt. 143, 144 e 147 del codice civile, non si dovrà dar lettura degli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile, ma dovrà essere utilizzato il mod. 6:
6 Modulo per la formazione del processo verbale nel caso in cui la richiesta di pubblicazione di matrimonio sia stata fatta da procuratore o procuratori speciali degli sposi e questi intendano contrarre matrimonio secondo uno dei culti ammessi o previsti da leggi d'intesa con confessioni religiose diverse da quella cattolica.
Oggi … avanti a me … , Ufficiale dello stato civile del Comune di … , … (*indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta*), sono comparsi … (*indicare le complete generalità degli sposi*), i quali intendono, come mi dichiarano, contrarre matrimonio secondo il culto ... (*indicare il culto, specificando il provvedimento di ammissione o la legge d'intesa*), che non consente l'adempimento della lettura, durante la celebrazione, degli artt. 143, 144 e 147 del codice civile.
Poiché la richiesta della pubblicazione è stata fatta da procuratore (i) speciale (i), al quale (*o:* ai quali) non è stata data lettura degli articoli predetti, come risulta dal verbale in data … n. … , dò atto che agli sposi vengono da me spiegati i diritti e i doveri dei coniugi dando loro lettura degli artt. 143, 144 e 147 del codice civile.

e quindi, come recita il DM del 2002 “in un momento successivo” alla richiesta di esenzione dalla pubblicazione fatta da procuratore speciale, i futuri sposi dovranno comparire innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile per la lettura degli artt. 143, 144 e 147 del codice civile. Si ritiene inoltre che la dicitura "richiesta della pubblicazione" indicata nella formula riportata, debba essere più correttamente adattata in "richiesta di esenzione dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 116, ultimo comma, del Codice Civile". Qualora - ed è il caso più frequente - i futuri sposi non conoscano la lingua italiana, si dovrà far ricorso ad un interprete. Allo scopo si dovrà inserire, opportunamente adattata, la formula n. 71 del Formulario di Stato Civile;
Si propongono di seguito le formule da inserire nel mod. 5:

La richiesta e le dichiarazioni di cui sopra da parte di … , che non conosce la lingua italiana, mi sono state fatte per mezzo di … nato in … il … cittadino … , residente in … che da me assunto ad interprete ha giurato di bene e fedelmente adempiere all'incarico che gli è stato affidato.

e nel mod. 6:
La richiesta e le dichiarazioni di cui sopra da parte di … , che non conosce la lingua italiana, mi sono state fatte per mezzo di … nato in … il … cittadino … , residente in … che da me assunto ad interprete ha giurato di bene e fedelmente adempiere all'incarico che gli è stato affidato.
A mezzo dello stesso interprete ho comunicato a … gli articoli precitati del codice civile

Per la successiva trascrizione dell'atto di matrimonio:
- **se trattasi di matrimonio civile** non vi sono particolari problemi. Nell'elencazione dei documenti presentati in luogo del certificato di eseguita pubblicazione, si dovrà indicare il processo verbale ed i relativi allegati;
- **se trattasi di matrimonio concordatario** al punto (11) dell'atto in parte II serie A si dovrà inserire la dicitura come quella che di seguito si propone: "la pubblicazione non fu eseguita essendone gli sposi esenti in quanto cittadini stranieri non residenti ne' domiciliati in Italia, come da processo verbale ricevuto dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di _____ in data_____ con il quale è stata accertata l'inesistenza degli impedimenti di cui agli artt. 85, 86, 87 e 88 del Codice civile e che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro".
- **se trattasi infine di matrimonio acattolico,** nel caso in cui gli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile siano stati letti agli sposi dall'Ufficiale di Stato Civile secondo la procedura sopra delineata (cioè quando la richiesta di esenzione dalla pubblicazione pervenga da un procuratore speciale e tale rito non consenta l'adempimento della lettura, durante la celebrazione, degli artt. 143, 144 e 147 del codice civile) al punto (10) della trascrizione in parte II serie A ("agli sposi è stata data lettura degli artt. 143, 144 e 147 del Codice Civile da....) si dovrà inserire la dicitura: "(dal)l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di _____come da processo verbale in data_____" ed interlineare le parole "davanti al quale il matrimonio è stato celebrato" apponendo in calce la postilla "si annullino le parole incasellate - postilla approvata".

Babbo Natale è un *influencer*

a cura di Sandro Bolognesi



Influencer, ovvero quelle persone che hanno la capacità di influenzare i comportamenti di acquisto dei consumatori e dunque favorire e promuovere la vendita di prodotti e servizi.

Spesso personaggi già popolari, ma nella maggior parte dei casi persone comuni che diventano note proprio per la loro attività quali influencer.

Una figura, questa, che oggi interessa in modo particolare il marketing, denominato appunto *"influencer marketing"* ma presente anche in altri ambiti, quali ad esempio quello della propaganda per le campagne politiche**,** e che, seppur agendo soprattutto nel mondo del web (e in particolar modo utilizzando i social network), non è in realtà così nuova come si potrebbe credere.

Se è vero che con testimonial e influencer si indicano due tipi di figure diverse e che non sempre un testimonial è anche un influencer, è anche vero che entrambe sono figure che hanno come obiettivo quello di aumentare visibilità e quindi il gradimento e la vendita di un prodotto o di un servizio.

L'influencer, in particolare, basa la sua efficacia non tanto sulle sue competenze, sulla sua esperienza, sulle sue capacità ma sulla sua credibilità e autorevolezza, sul fatto che un pubblico possa trovare utili i suoi consigli riferiti a uno specifico ambito e interessante ciò che propone.

Qualcosa che sembra oggi andare particolarmente d'accordo con il web, soprattutto nell'ambito dei social network, e che è ormai da considerarsi un vero e proprio mestiere.

Tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento i marchi iniziano ad associare ai loro prodotti persone o personaggi per sostenerne le vendite ed è a partire da questo momento che la figura originaria del contemporaneo influencer inizia ad affacciarsi al mondo delle strategie promozionali, quella che oggi chiamiamo pubblicità.

Il caso più clamoroso? Sicuramente quello del Babbo Natale proposto dalla Coca-Cola.

Il Babbo Natale che tutti conosciamo e che associamo a una figura caratteristica, a colori caratteristici, a un'espressione caratteristica, non è nato in Lapponia in un anno imprecisato, ma sul tavolo del disegnatore Haddon Sundblom ed è stato utilizzato da Coca-Cola per la sua campagna pubblicitaria a partire dal Natale nel 1931.

È da quel momento che il Babbo Natale con la barba bianca, in abiti rossi e bianchi che richiamano la scritta della famosa bibita, con l'espressione allegra e il volto rubizzo (neanche fosse Amarone) ha iniziato a essere conosciuta**.**

Fino a quel momento, infatti, il Santa Claus veniva per lo più rappresentato in una veste diversa, molto più legata ad antiche culture e tradizioni che qualcuno fa risalire addirittura ad epoca pre-cristiana, e anche se era già stato utilizzato in precedenza da varie aziende per pubblicizzare i loro prodotti, nonché dalla Coca-Cola stessa a partire dal 1920 con le illustrazioni dell'artista Fred Mizen**,** è nel Natale del 1931 che il Babbo Natale che conosciamo prende vita**.**

Uno dei primi "influencer", insomma, con un gran carisma, tanto da diventare un vero e proprio simbolo, andando al di là del brand che lo ha messo a punto, con il quale Coca-Cola Company ha senza dubbio fatto centro per quanto riguarda l'influenza sui comportamenti di acquisto dei consumatori, e siccome riteniamo improbabile che Babbo Natale abbia una partita IVA, anche gratis.

Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini e il diritto della madre all'anonimato

Il figlio adottato ha il diritto di accesso ai dati sanitari della madre biologica per la tutela della propria salute.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 9 agosto 2021 n. 22497



È necessario tuttavia che si operi un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza della madre in caso di parto anonimo, tutelato nel nostro ordinamento, ed il diritto di conoscere le proprie origini da parte dell'adottato. La scelta del segreto sull'identità della madre è tuttavia ora una scelta reversibile non più assoluta. A seguito della pronuncia della Consulta del 2013, su richiesta del figlio, la madre può infatti revocare la dichiarazione di anonimato fatta all'atto della nascita. Il diritto di accesso alle origini non va tuttavia confuso con la domanda di accesso alle informazioni sanitarie con riferimento soprattutto all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili. Questa domanda è "*ulteriore e distinta rispetto a quella di puro accesso alle origini, avendo come finalità la tutela della vita o della salute del figlio adottato o di un suo discendente*". Non è comunque mai ammesso un accesso indiscriminato ai dati sanitari ricavabili dal certificato di assistenza al parto e dalla cartella clinica della partoriente ma è garantito invece un diritto di accesso sulla base di un quesito specifico, non esplorativo, tutelando la riservatezza e la non identificabilità della madre biologica.

Il caso

Una donna ormai adulta, adottata da bambina in quanto non riconosciuta dai genitori biologici, agiva in giudizio esercitando il proprio diritto di accesso alle origini. Come previsto dall'art. 28 della legge 184/1983 la stessa chiedeva di conoscere l'identità della madre biologica oltre ai suoi dati sanitari. Si rendeva dunque necessario interpellare la donna per verificare la sua permanente volontà circa l'anonimato. Il Tribunale respingeva con decreto la richiesta e anche l'appello avverso tale decisione veniva rigettato. Nel corso del giudizio era emerso che la madre biologica, ormai novantenne, si trovava in uno stato di *deficit* fisico e psichico con invalidità al 100% ed era assistita continuativamente sia dai familiari che dagli assistenti sociali. Secondo la Corte di merito dunque, stante l'attuale incapacità di esprimere il consenso a rivelare la propria identità alla figlia, doveva considerarsi confermata la volontà di anonimato espressa dalla madre all'atto della nascita. La figlia propone ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111, c. 7 Cost. La questione sottoposta alla Suprema Corte riguarda il bilanciamento tra il diritto dell'adottato all'accesso alle proprie origini e il diritto all'anonimato esercitato dalla madre naturale al momento del parto. Per analizzare la decisione è utile ricostruire il contesto normativo di riferimento. Il diritto di conoscere le proprie radici è previsto, alivello di fonti sovranazionali, dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata con l. 176/1991, artt. 7 e 8 e la Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 1993, ratificata con l. 476/1998, art. 30. Nel diritto interno l'art. 28 della l.184/1983 nello stabilire il divieto di menzione dell'adozione nelle attestazioni dello stato civile dispone comunque il diritto dell'adottato – da esercitarsi mediante istanza al Tribunale dei minori (art. 28 c. 5 legge cit.) - all'accesso alle informazioni relative alla sua origine e all'identità dei genitori biologici raggiunta l'età di venticinque anni o raggiunta la maggiore età se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'art. 28, c. 7, 184/1983, come modificato dall'art. 177 c. 2 Codice della

Privacy, (1) precludeva tuttavia il diritto all'accesso alle proprie origini all'adottato non riconosciuto alla nascita se la mdre aveva manifestato la volontà di anonimato. Sul punto era intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 278/2013 additiva del principio per il quale il figlio può chiedere al giudice l'interpello della madre - purché questo avvenga "*attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza*" - al fine della revoca della dichiarazione di anonimato fatta all'atto del parto.

Il diritto all'anonimato della madre

Il diritto all'anonimato emerge da due diverse fonti normative: art. 30 DPR 396/2000 - regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile - e art. 93 c. 2 e 3 d. lgs.196/2003 – Codice della privacy. Per l'art. 30 DPR 396/2000 la madre ha diritto al parto in anonimato, in questo caso la dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, dal medico o dall' ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando la volontà della madre di non essere nominata. In questo caso l'ufficiale di stato civile forma l'atto di nascita e cura la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori per la dichiarazione di adottabilità. Possono provvedere alla segnalazione anche gli altri soggetti di cui all'art. 9 l. 184/1983. Il Codice della Privacy, nell'articolo rubricato *"certificato di assistenza al parto"*, dispone che: 1. il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento (art. 93 c. 2 d. lgs. 196/2003); 2. prima del decorso dei cento anni la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta con le cautele per evitare che la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata – sia identificabile (art. 93 c. 2 d. lgs. 196/2003).

La giurisprudenza nazionale e sovranazionale

La Corte di Strasburgo ha criticato l'Italia per l'assenza di un meccanismo che assicuri il bilanciamento tra gli opposti interessi di madre e figlio ambedue meritevoli di tutela (*sent. Godelli c. Italia 25.09.2012*) in quanto la normativa nazionale risulta in contrasto con l'art. 8 CEDU che prevede *"il rispetto della vita privata e familiare"*, anche inteso come possibilità di conoscere le proprie origini o di acquisire informazioni su di esse. Sul punto è intervenuta anche la giurisprudenza nazionale sia costituzionale che di legittimità. I supremi giudici, con la sent. 178/2013, hanno ricordato come il diritto all'identità personale rappresenti un diritto fondamentale di ciascun essere umano che può anche essere correlato al diritto alla tutela della salute del richiedente. Si pensi ad es. all'importanza di conoscere patologie genetiche per le quali occorre una anamnesi familiare. Per la Corte deve infatti "*essere assicurata la tutela del diritto alla salute del figlio, anche in relazione alle più moderne tecniche diagnostiche basate su ricerche di tipo genetico*". Con la pronuncia suddetta la Consulta, nel rilevare l'irragionevolezza dell'irreversibilità del segreto derivante dalla scelta del parto anonimo da parte della madre naturale, ha espressamente richiesto, ma invano, l'intervento del legislatore per la disciplina pratica del procedimento. Sul tema si sono pronunciate anche le Sezioni Unite (*Cass. S.U. 1946/2017*) stabilendo che in assenza di intervento normativo le modalità procedimentali da seguire per garantire il diritto di accesso alle origini, da trarsi dal quadro normativo esistente, devono essere "*idonee ad assicurare la* massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna*; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità*".

L'interpello della madre - linee guida

Secondo la Cassazione il procedimento di interpello è di volontaria giurisdizione già previsto dall'art. 28 c. 5 e 6 l. 184/1983 con tutti gli accorgimenti atti a garantire la riservatezza della madre. L'interpello è una "interrogazione" riservata effettuabile una volta sola. La ricerca e il contatto devono essere gestiti con prudenza e rispetto della dignità della donna, in considerazione dell'età, dello stato di salute e delle circostanze personali e familiari. Alcuni Tribunali per i minori hanno adottato delle linee guida che possono così riassumersi: 1. ricevuto il ricorso del figlio il Tribunale forma il fascicolo e lo secreta; 2. la polizia giudiziaria viene incaricata di acquisire le informazioni; 3. se la madre è in vita i servizi sociali recapitano a mani dell'interessata una lettera di convocazione per comunicazioni orali, 4. il giudice viene informato delle condizioni psico-fisiche della madre; 5. il colloquio avviene tra la madre – sola, senza eventuali accompagnatori – e il giudice delegato; 6. la madre viene informata della richiesta del figlio di conoscere le sue origini. A questo punto: se la donna non offre il consenso al disvelamento della propria identità il giudice ne dà riferimento scritto al Tribunale; se la donna consente invece a rivelare la propria identità il giudice redige il verbale che viene sottoscritto dall'interessata e il suo nome viene rivelato al ricorrente.

Il limite di cento anni non opera dopo la morte della madre naturale

La giurisprudenza (*Cass. 15024/2016*) ha chiarito anche che il limite dei cento anni, ex art. 93 Codice Privacy, non opera dopo la morte della madre biologica. Vale a dire che il figlio ha diritto di accedere all'identità personale della madre, "*non potendosi considerare operativo, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo, il termine di cento anni, dalla formazione del documento, per il rilascio della copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre*". Diversamente argomentando si determinerebbe la totale compressione del diritto fondamentale del figlio. Per la Corte tuttavia (*Cass. 22838/2016*) il diritto di conoscere l'identità della madre non può essere esercitato indiscriminatamente e quindi la procedura di accesso deve rispettare i "*canoni di liceità e correttezza senza pregiudizio di "terzi eventualmente coinvolti", i quali possono legittimamente vantare un diritto a essere lasciati soli, ovvero all'oblio, e, diversamente, a reclamare che l'accesso a dati avvenga senza cagione di pregiudizio"* (*Cass. 3004/2018*). Si dà luogo dunque a una diversità di trattamento a seconda che all'atto dell'istanza di accesso alle informazioni la madre naturale sia ancora in vita oppure no: se la madre è in vita può manifestare il proprio dissenso alla richiesta del figlio, se non lo è il figlio può essere autorizzato ad accedere alle informazioni. (*Cass.150024/2016; Cass. 22383/2016; Cass. S. U. 1946/2017*). Per la Cassazione inoltre il diritto di conoscere le proprie origini non riguarda solo il genitore naturale ma anche eventuali fratelli e sorelle biologici adulti (*Cass.*

6963/2018). Anche rispetto all'identità di questi ultimi l'adottato ha diritto a promuovere l'interpello al fine di assicurare la riservatezza dei soggetti interessati.

Bilanciamento tra diritto al segreto e diritto a conoscere le origini
Così, a seguito di un articolato *iter* argomentativo con richiamo alla giurisprudenza nazionale e sovranazionale e ricostruito il quadro normativo di riferimento, i giudici di legittimità hanno affermano quanto segue: *"*la necessità di un bilanciamento *tra il diritto alla riservatezza della madre in caso di parto anonimo ed il diritto di conoscere le proprie origini, vale a dire tra il segreto materno successivo al parto anonimo ed il diritto del figlio biologico ad accedere alle informazioni sulla madre e sulla famiglia biologica, tali da permettere una ridefinizione del proprio paradigma identitario,* permane*, malgrado l'abrogazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 177,* in quanto il parto anonimo riceve ancora tutela nel nostro ordinamento *ed il disposto del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, sia pure come interpretato da questa Corte, non è stato modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018"*
Inoltre, il principio per il quale il diritto di accesso alle origini deve essere esercitato in modo da evitare turbamenti all'equilibrio psico-fisico dell'adottato (art. 28 c. 6 l. 184/1983) si estende anche alla madre biologica. Nel caso di specie, la donna era molto anziana e affetta da diverse patologie, pertanto, stante la sua acclarata vulnerabilità, è condivisibile la valutazione effettuata in sede di merito sulla sua incapacità *"ad esprimere il consenso a rivelare la propria identità alla figlia".* Per la Corte il ricorso della figlia - che viene accolto limitatamente alla domanda di accesso alle informazioni sanitarie (anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche) con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili – costituisce una domanda "*ulteriore e distinta rispetto a quella di puro accesso alle origini, avendo come finalità la tutela della vita o della salute del figlio adottato o di un suo discendente*". Un accesso indiscriminato ai dati sanitari, ricavabili dal certificato di assistenza al parto e dalla cartella clinica della partoriente, non è tuttavia ammesso mentre è garantito invece il diritto di accesso sulla base di uno specifico quesito non esplorativo, diritto da esercitarsi garantendo l'anonimato della madre *erga omnes*.

(1) Si segnala che il citato art. 177 c. 2 Codice della Privacy – che ha introdotto l'art. 28 c. 7 legge 184/1983 – è stato abrogato dall'art. 27 del d. lgs. 101/2018 – recante l'adeguamento della normativa al GDPR – nondimeno tale abrogazione risulta irrilevante atteso che l'art. 28 c. 7 legge cit. risulta già caducato dalla sentenza della Consulta di cui sopra.

Le aspirazioni del minore devono essere debitamente ascoltate nelle decisioni che lo riguardano

La prescrizione normativa dell'ascolto del minore richiede una valorizzazione attuale e sostanziale del punto di vista del minore capace di discernimento ai fini della decisione che lo concerne, imponendosi una rigorosa verifica della contrarietà al suo interesse, delle valutazioni e aspirazioni espresse dal minore nel corso dell'ascolto. Pertanto, deve essere cassata la decisione sul collocamenbto del minore qualora il giudice di merito non abbia debitamente verificato quale sia la residenza del minore, presso il padre o la madre, maggiormente corrispondente al suo interesse, verifica che non può prescindere dall'ascolto del minore, al fine di considerare le sue attuali valutazioni ed aspirazioni. Così ha stabilito la Cassazione civile, sez. I, con l'ordinanza 2 settembre 2021, n. 23804 in relazione alla vicenda conseguente al divorzio di una coppia e alla decisione del Tribunale di affidare i figli minori in via condivisa a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre. Decisione questa confermata dalla Corte d'Appello nonostante il ricorso della madre. In Cassazione la donna aveva contestato la sentenza in quanto la Corte territoriale avrebbe invalidamente omesso di motivare circa l'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento. Per la Cassazione dunque l'audizione dei minori rappresenta oggi un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguaraino soprattutto quando si discuta del loro affidamento. Nel caso di specie va dunque riformata la decisione di affido del minore al padre in assenza della considerazione della chiara volontà del figlio di vivere con la madre. Doglianza raccolta dunque dagli Ermellini che rammentano come l'audizione dei minori, già prevista dall'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, costituisca ormai un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino, in particolare in quelle relative al loro affidamento ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata con l. n. 77/2003) nonché degli artt. 315-bis, 336-bis e 337-octies del c.c. L'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età inferiore ove capace di discernimento - si afferma - costituisce una modalità tra le più rilevanti di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse (Cass., 1474/2021). Per tali ragioni la Suprema Corte ritiene quindi che l'audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisca *"adempimento previsto a pena di nullità* in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l'età del minore si avvicina a quella dei dodici anni". Oltre tale età subentra l'obbligo legale dell'ascolto ma non solo. Qualora il magistrato ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento oppure l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore stesso, ma anche qualora egli opti, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascolto peritale o specialistico, resta il fatto che l'ascolto diretto del giudice consente la partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie ampia di fattori quali in primo luogo la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori e la relazione in essere con il figlio" (cfr. Cass. n. 12957/2018). Per la Corte l'ascolto del minore è dunque cosa diversa dalla consulenza tecnica volta a fornire al giudice strumenti di valutazione di quale sia la condizione più consona all'interesse del minore. Nel caso di specie vi è stata la chiara espressione della volontà del figlio, dodicenne, di vivere con la madre, volontà tuttavia non apprezzata nella relazione del consulente tecnico d'ufficio le cui valutazioni sono poi state fatte proprie oltre che dai giudici di primo grado anche da quelli dell'Appello.



quesiti

ANAGRAFE Cambio di residenza – computo termini

Domanda

Un cittadino ha chiesto la residenza in questo Comune il 24 giugno 2021. Dopo alcuni accertamenti negativi si è inviata richiesta degli elementi integrativi ex art. 10 bis l. 241/1990 interrompendo i termini. Il cittadino entro il termine dei 10 giorni ha presentato una dichiarazione nella quale motiva il perché, di natura lavorativa, dei sopralluoghi negativi annunciando l'assenza fino al 02 settembre 2021.
Si chiede come concludere la pratica dovendo effettuare un ulteriore sopralluogo che non sarà positivo se non oltre il 02 settembre 2021 quindi ben oltre il termine dei 45 giorni.

Risposta

A seguito del D.L. 76/2020 che ha modificato l'art. 10-bis l. 241/1990 con l'invio del preavviso di rigetto i termini non si interrompono più ma si sospendono. Quindi nel momento in cui i termini riprendono a decorrere non si dispone più, per concludere il procedimento, di un nuovo termine nella sua interezza ma soltanto del tempo residuo rimasto. Avendo il cittadino presentato osservazioni il termine riprenderà a decorrere dopo dieci giorni dalla data di presentazione delle stesse, cioè dal 17 agosto. Se nel tempo residuo non si trova l'interessato nella propria abitazione si può accertare la dimora abituale mediante altri elementi (aspetto della casa; cassetta della posta regolarmente svuotata, informazioni ricevute dall'interessato e da altri soggetti a conoscenza dei fatti ecc.).

ANAGRAFE Cittadino straniero – irregolarità del soggiorno – iscrizione anagrafica – possibile annullamento

Domanda

Un cittadino marocchino è stato iscritto in anagrafe in base alla presentazione di "ricevuta" che poi si è dimostrata non valida per cui, in assenza di permesso di soggiorno valido, il cittadino è stato iscritto irregolarmente. Ora come cancellarlo? Immediatamente o per il mancato rinnovo della dimora abituale?

Risposta

Bisogna capire cosa s'intende per "ricevuta non valida" e su quali presupposti è stata riscontrata l'irregolarità del soggiorno. Se lo straniero è stato iscritto in anagrafe in mancanza della regolarità del soggiorno (art. 6, c. 7 D.Lgs 286/1998) l'iscrizione non è corretta e si procederà all'annullamento in autotutela con decorrenza retroattiva e apposito provvedimento dell'Ufficiale di anagrafe notificato all'interessato (in questo caso anche se decorsi i 45 giorni di cui al DPR n. 223/1989). Prima del provvedimento di cancellazione va inviato all'interessato un preavviso di annullamento con possibilità di presentare osservazioni entro 10 giorni dalla ricezione.

ANAGRAFE Dichiarazione di residenza – ordinanza di sgombero – non rilevante

Domanda

In data 15.06.2021 questo ufficio ha reiscritto da irreperibilità un nucleo familiare e un'altra persona convivente residenti nel Comune ad altro indirizzo in una abitazione senza numero civico. Nel nucleo familiare ci sono tre minorenni. Con la richiesta di residenza è stato esibito il contratto di compravendita del terreno su cui insiste l'edificio in questione e le ricevute delle utenze domestiche, luce, gas, telefono, per l'acqua hanno dichiarato di avere un pozzo. Dall'accertamento è risultata la dimora abituale nonché il fatto dell'edificazione sul terreno in questione di un edificio in assenza delle autorizzazioni. Nel 2019 l'Amministrazione Comunale ha ordinato lo sgombero di immobile abusivo acquisito al patrimonio Comunale illegittimamente occupato. Sgombero privo di effetto.
Successivamente gli interessati hanno prodotto a questo Ufficio una visura catastale dalla quale si evince che sarebbero proprietari di un terreno agricolo confinante dove è posteggiato un camper di loro proprietà in cui dichiarano di vivere vicino alla casa abusiva. Dall'ulteriore sopralluogo della polizia locale l'esito è risultato positivo ma gli altri Uffici del Comune fanno pressione affinché venga negata la residenza. Annullare la pratica di residenza significa ripristinare la situazione precedente e quindi negare l'iscrizione anagrafica. Questo ufficio, poiché i medesimi hanno il domicilio in questo Comune, sarebbe orientato all'iscrizione come senza fissa dimore ma gli interessati rifiutano l'iscrizione nella via fittizia. Cosa fare ?

Risposta

La residenza in questione va conclusa positivamente accertata la dimora abituale all'indirizzo dichiarato. L'ordinanza di sgombero, a cui non è stata data esecuzione, non incide sulla dimora abituale verificata. Nessuna norma fa carico all'Ufficiale di anagrafe di fare controlli sulla natura degli immobili occupati, è suo compito registrare in atti pubblici le situazioni di fatto accertate come nel caso in esame. Si ricorda che tutti gli immobili, anche gli abusivi, devono avere per legge un numero civico e quindi l'ufficio deve sanare la situazione assegnando il numero. Poichè gli interessati hanno una dimora stabile accertata non vanno iscritti nella via dei senza fissa dimora. Solo se sarà data esecuzione all'ordinanza di sgombero o se per altri motivi gli interessati si trasferiranno altrove si registrerà la nuova posizione

anagrafica.

ANAGRAFE Minore – cambio residenza

Domanda

Una sedicenne italo-cubana che abita all'estero con la madre chiede la residenza in Italia nella famiglia del fratello. Il padre è residente in Italia ma in altro Comune. È possibile? È necessario l'assenso o l'autorizzazione dei genitori?

Risposta

La dichiarazione del cambio di residenza di minori viene resa da uno dei genitori o da una delle persone con cui il minore va a convivere. Non serve l'assenso dei genitori se la dichiarazione viene resa da persona diversa. **L'Ufficiale di anagrafe deve verificare la dimora abituale all'indirizzo dichiarato. Nell'ipotesi questa sussista e nessuno dei soggetti rendesse la dichiarazione si procederà con l'iscrizione anagrafica d'ufficio ex art. 5 l. 1228/1954 ed art. 15 DPR n. 223/1989.**

ANAGRAFE Cambio residenza – verifica dimora abituale – niente altro

Domanda

Un cittadino brasiliano ha presentato una dichiarazione di residenza con provenienza dall'estero finalizzata alla concessione della cittadinanza italiana *jure sanguinis*. Lo stesso, dichiarando di occupare l'appartamento in base al titolo "Ospitalità gratuita da xxx" titolare della ditta di consulenza a cui si è appoggiato per espletare le pratiche, produce copia del contratto registrato di locazione dell'immobile intestato alla suddetta ditta. Si chiede se l'iscrizione anagrafica sia possibile o vada respinta per carenza di titolo (proprietà, contratto di locazione o comodato) relativo all'abitazione dove è chiesta la residenza.

Risposta

Va solo accertata la dimora abituale all'indirizzo dichiarato. Il titolo di occupazione dell'alloggio è un'informazione utile ma non condizionante il procedimento se accertata la dimora abituale.

Si veda l'articolo sulla Rivista Semplice di marzo 2017: *"Trasferimenti di residenza e cambi di abitazione: 10 motivi per non chiedere il titolo abitativo".*

ANAGRAFE Cognome del coniuge in base a normativa straniera

Domanda

Una cittadina canadese proveniente dall'estero ha chiesto l'iscrizione anagrafica in questo Comune dove risiede anche il marito cittadino italiano. Poichè nei documenti presentati (passaporto, permesso di soggiorno, c.f., patente) è generalizzata con il cognome del marito l'interessata è stata iscritta con il cognome del marito. Il matrimonio è avvenuto in Argentina ma nell'atto, trascritto, l'interessata è indicata con il cognome da nubile senza menzione dell'assunzione del cognome del coniuge o di doppio cognome. Nell'atto di nascita del marito c'è l'annotazione di matrimonio e il cognome della moglie è quello da nubile. Nella scheda anagrafica del marito la moglie è indicata con il cognome da nubile. Si chiede come "allineare" la situazione, come "collegare" i due coniugi in anagrafe e come emettere le certificazioni di stato civile (estratto di matrimonio e estratto di nascita del coniuge).

Risposta

Negli ordinamenti di altri Stati, nel caso in questione il Canada, l'assunzione del cognome del coniuge avviene in automatico senza che vengano fatte annotazioni perché i registri di stato civile, ove esistono, sono tenuti in modo differente dal nostro ordinamento. La soluzione che si propone è di trascrivere l'atto di matrimonio come pervenuto (al momento del matrimonio la sposa non aveva ancora cambiato cognome) e di annotare in margine la formula 187 adattata come di seguito: *"la sposa ha assunto il nuovo cognome in seguito al matrimonio con il controscritto"*. Analogamente si procederà per l'atto di nascita del coniuge italiano in margine al quale si annoterà prima il matrimonio, con la formula 132 utilizzando il cognome da nubile, poi il cambio di cognome della moglie utilizzando con adattamenti la formula 161: *"...(nome e cognome), coniuge di…, ha assunto il nuovo cognome in seguito al matrimonio di cui all'annotazione sopra riportata»*

Si conserveranno così tutti i movimenti intervenuti negli atti di stato civile e si allineerà l'anagrafe con lo stato civile.

ANAGRAFE Riconoscimento cittadinanza *jure sanguinis* – residenza in agriturismo – non ammissibile

Domanda

Un cittadino argentino chiede la cittadinanza italiana. Gli avi sono di altro Comune. Prenderebbe la residenza in un

agriturismo. E' possibile? L' agriturismo deve avere requisiti?

Risposta
L'iscrizione anagrafica nelle strutture alberghiere non è ammessa per la natura temporanea e transitoria dell'ospitalità. L'istanza per il riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis* può essere presentata solo se lo straniero è iscritto in anagrafe in quanto stabilmente residente ad un certo indirizzo. Nel caso prospettato lo straniero non può effettuare né la dichiarazione di trasferimento di residenza nè la domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

ANAGRAFE Cittadino britannico – iscrizione – permesso di soggiorno - necessario

Domanda
Per l'iscrizione anagrafica post-brexit di cittadini britannici non presenti sul territorio nazionale alla data del 31/12/2020 è necessario acquisire il permesso di soggiorno elettronico o si può procedere all'iscrizione ex D.Lgs.30/2017 analogamente ad altri cittadini extracomunitari?

Risposta
Ai fini dell'iscrizione anagrafica il cittadino britannico deve possedere il permesso di soggiorno.

ANAGRAFE Cittadina straniera – cambio cognome – variazione anagrafica

Domanda
Una cittadina domenicana iscritta in anagrafe con il doppio cognome (suo e del marito) chiede il rilascio di una nuova CI per la rettifica del cognome riferendo che per la legge del suo paese a seguito di divorzio perde il cognome del marito. Produce copia del documento di identità domenicano da cui risulta solo il suo cognome ed un'attestazione consolare in cui si dà atto della sua richiesta di rilascio del passaporto con il cognome corretto. L'attestazione consolare non fa cenno al cambio del cognome a seguito di divorzio, tuttavia il documento di identità rilasciato dal suo paese contiene i dati corretti. Cosa fare? Si possono rettificare i dati anagrafici o serve altra documentazione?

Risposta
La documentazione presentata è sufficiente a dimostrare la modifica del cognome secondo la legge straniera. Si può procedere alla variazione anagrafica richiesta.

AIRE Trasferimento da AIRE ad altra AIRE

Domanda
Soggetto AIRE iscritto a Milano chiede il trasferimento nell'AIRE di questo Comune. Come fare?

Risposta
Il trasferimento da AIRE ad altra AIRE è ammissibile solo se il soggetto ha membri del suo nucleo familiare iscritti nell'APR o nell'AIRE del Comune di destinazione (art. 2 l. 470/1988). Sussistendo i requisiti la richiesta può essere fatta anche presso il Comune che attiverà il Comune di precedente iscrizione per la cancellazione AIRE dandone notizia al Consolato.

AIRE Iscrizione – necessità di integrazioni

Domanda
È pervenuta dal Consolato d'Italia a Caracas richiesta di trascrizione dell'atto di matrimonio avvenuto nel 1974 di un cittadino nato in questo Comune che ha perduto la cittadinanza italiana nel 1975. Si deve trascrivere l'atto dato che il matrimonio è antecedente alla perdita della cittadinanza? Con la copia dell'atto di matrimonio il Consolato ha inviato il mod. Cons. O1 relativo alla moglie con motivazione "per nascita". La signora è nata in Venezuela e si suppone che l'iscrizione chiesta sia per matrimonio e non per nascita. Cosa fare?

Risposta
L'atto di matrimonio va trascritto poiché è avvenuto nel 1974 prima della perdita della cittadinanza (1975). Con tutta probabilità la dicitura "per nascita" nel mod Cons 01 della moglie è erronea perché presuppone una preventiva trascrizione dell'atto di nascita senza la quale non si può procedere ad “iscrizione AIRE per nascita”. E' necessario chiedere ulteriori chiarimenti al Consolato in base alla Circ. MIACEL 12/1990. Se si tratta effettivamente di iscrizione per acquisto di cittadinanza a seguito di matrimonio (in base alla norma vigente all'epoca) non vi sarebbe l'obbligo della trascrizione dell'atto di nascita poichè l'interessata non era italiana dalla nascita. E' comunque opportuno trascrivere gli atti di nascita dei cittadini AIRE al fine delle successive annotazioni utili alla "ricostruzione" delle vicende di matrimonio e cittadinanza.



AIRE Cancellazione AIRE per irreperibilità

Domanda

Si è ricevuto dal Consolato il modello Cons01 di cancellazione per irreperibilità. Si chiede quali siano le fasi del procedimento. Va comunicato l'avvio del procedimento o si emana solo il provvedimento finale di cancellazione? La data di decorrenza è quella del provvedimento finale o di ricezione del Cons01?

Risposta

Non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento poichè già avviato dal Consolato. Si adotterà il provvedimento di cancellazione notificandolo ex art. 143 c.p.c. La decorrenza è quella del provvedimento di cancellazione.

STATO CIVILE Nato da genitori stranieri - cittadinanza

Domanda

In caso di nascita da genitori stranieri (con la stessa nazionalità) il bambino va iscritto in anagrafe con la stessa cittadinanza dei genitori o "in attesa di attribuzione" finché non viene prodotto il passaporto?

Risposta

In base agli artt. 2 e 2 bis DPR 394 1999 gli stati, fatti e qualità personali (tra cui la cittadinanza) relativi a cittadini non italiani vanno documentati mediante *"...certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero"* eventualmente tradotti e legalizzati. In Anagrafe la cittadinanza sarà "non documentata" in attesa della documentazione comprovante il possesso dello status civitatis del nato.

STATO CIVILE Matrimonio cittadina polacca in Italia

Domanda Una residente cittadina polacca sposatasi in questo Comune nel 2010 con cittadino italiano ha ottenuto lo scioglimento del matrimonio e intende procedere a nuove nozze. L'interessata non ha mai chiesto la cittadinanza italiana. Per l'accertamento della libertà di stato, oltre alla verifica che sull'atto di matrimonio sia annotato lo scioglimento, si deve acquisire anche il nulla osta rilasciato dallo capo dello stato civile polacco o dal Console polacco in Italia. Gli atti non devono essere legalizzati né apostillati. È corretto?

Risposta

Si concorda con l'ufficio. La circ. Ministero dell'Interno 33/2005 prescrive (richiamando la normativa polacca) che la competenza al rilascio del nulla-osta per il matrimonio di cittadini polacchi è dell'ufficio di stato civile polacco. Solo nel caso in cui il cittadino polacco residente all'estero (ossia in Italia) non abbia avuto la residenza in Polonia o non possa risalire al suo ultimo luogo di residenza in Polonia o sia emigrato dalla Polonia prima di compiere 16 anni e risieda permanentemente all'estero il certificato è rilasciato dal Console polacco in Italia. La firma del funzionario straniero sul nulla osta estero non necessita di legalizzazione come previsto dalla Convenzione di Atene 15/09/1977 e neppure quella del funzionario straniero sul nulla osta formato in Italia come previsto dalla Convenzione di Londra 7/6/1968.

STATO CIVILE Unione civile – acquisizione documentazione

Domanda

Una cittadina residente in altro Comune intende costituire un'unione civile in questo Comune con una cittadina messicana non residente in Italia e con visto turistico che scade tra 20 giorni. Produce fotocopia (gli originali sono in Messico...) del certificato di *"Constancia de inexistencia de Registro"* con apostille e prossima traduzione asseverata. Questo certificato riporta solo il nome e cognome e i dati del padre e della madre, nessun riferimento alla data, luogo di nascita e sesso. La cittadina ha una fotocopia dell'atto di nascita da registro civile nè tradotto nè recante apostille. Dichiara che farà pervenire dal Messico l'originale del certificato di "Constancia de inexistencia de registro". Può l'atto di nascita integrare i dati mancanti del certificato? Dovrà provvedere a far copia conforme e ad apostillare la firma del funzionario/notaio che ne fa la copia inoltrando poi tutti gli originali? Si può ricevere la richiesta di costituzione unione civile in attesa della documentazione corretta con l'utilizzo di interprete in quanto la cittadina non conosce la lingua italiana?

Risposta

La Circ. Ministero dell'Interno 11/2015 stabilisce che il nuovo certificato di *“Constancia de Inexistencia de Registro”* attesta che non risultano registrazioni a nome dell'interessato. Detti certificati vanno accettati dagli Ufficiali dello stato civile ai fini della celebrazione del matrimonio di cittadini messicani che intendono sposarsi in Italia. Qualora da detto documento non risultino le complete generalità l'atto di nascita è integrativo. I documenti andranno legalizzati e tradotti. La richiesta di costituzione dell'unione può essere ricevuta in attesa della documentazione ex art. 70bis DPR 396/ 2000 da acquisirsi entro trenta giorni dalla richiesta (art. 70.ter)



quesiti

STATO CIVILE Adozione dall'estero – trascrizione e conseguenti adempimenti

Domanda

Si è ricevuto dal Tribunale di Genova un decreto (art. 36, 1 e 2 c., l. 184/1983) che dichiara efficace in Italia, con gli effetti dell'adozione, un provvedimento di un Tribunale ucraino del 09/12/2020 relativo a minore e che dispone la trasmissione del decreto stesso all'USC per la trascrizione. Si chiede se la procedura è questa: 1.trascrizione del decreto del Tribunale di Genova, 2. richiesta ai genitori dell'atto di nascita tradotto e legalizzato del bambino, 3. trascrizione atto di nascita con a margine annotazione di adozione e di cittadinanza

Risposta

Si conferma corretta la procedura. Nell'annotazione di adozione saranno citati l'acquisizione della cittadinanza italiana con decorrenza dalla data del provvedimento straniero e il nuovo cognome.

STATO CIVILE Trascrizione atto matrimonio straniero

Domanda

Un cittadino marocchino diventato italiano nel 2018 ha prodotto un'attestazione di matrimonio rilasciata dal Consolato del Marocco a Milano e legalizzata dalla Prefettura da cui appare che i nubendi si sono sposati in Marocco in data...L'interessato chiede di trascrivere l'attestazione e il rilascio del certificato di matrimonio. È fattibile? Si ritiene necessario l'originale di matrimonio con la traduzione apostillata.

Risposta

Si conferma che per la trascrizione è necessario l'atto originale tradotto e legalizzato. L'attestazione consolare non è sufficiente per la trascrizione, tutt'al più per l'aggiornamento della scheda anagrafica e senza possibilità di rilasciare certificazioni.

STATO CIVILE Unione civile via Skype - inammissibile

Domanda

Un cittadino italiano di sesso maschile residente in questo Comune, in base alla sentenza della Corte di Cassazione n. 15343/2016, intende contrarre unione civile via Skype con altro cittadino straniero impossibilitato a raggiungere l'Italia per celebrare l'unione civile in presenza. Il sig. afferma che la Colombia, stato dove è trattenuto il compagno, riconosce la celebrazione del matrimonio via Skype. La celebrazione è possibile?

Risposta

La sentenza fa riferimento alla trascrizione di matrimonio celebrato all'estero via Skype e non anche alla celebrazione di matrimonio da parte di Ufficiale di stato civile italiano con la stessa modalità. Pertanto la richiesta è inammissibile. Dato che la Colombia riconosce tale modalità di celebrazione nulla vieta che l'unione civile sia celebrata da parte dell'Autorità competente di detto Paese e ne venga poi chiesta la trascrizione in Italia.

STATO CIVILE Impedimenti al matrimonio - dispensa

Domanda

Può una persona sposare il fratello del suo ex marito? Se sì c'è qualche procedura particolare?

Risposta

Il divieto posto dall'art. 87 del c.c. prevede che non possano contrarre matrimonio *"gli affini in linea collaterale in secondo grado"* quindi i cognati quali sono gli interessati. Nonostante alcune pronunce giurisprudenziali (Tribunale di Grosseto 9/10/2003) la dottrina maggioritaria ritiene che l'affinità non cessi con il divorzio nè con la morte di uno dei coniugi (cessa invece in caso di nullità matrimoniale). Detto impedimento è però dispensabile. Pertanto per contrarre matrimonio gli interessati dovranno ricorrere al Tribunale il cui provvedimento sarà prodotto all'atto della richiesta delle pubblicazioni.

STATO CIVILE Nascita – cittadino straniero - nome

Domanda

È giunta dalla Direzione Sanitaria dell'ospedale richiesta di trascrizione di una dichiarazione di nascita. I genitori stranieri residenti hanno dichiarato di dare alla bambina il nome di Emily-Elena. Si chiede come vada trascritta la dichiarazione. Riportando il trattino? Poichè non sono separati dalla virgola negli estratti e nei certificati di stato civile e di anagrafe compariranno tutti e due i nomi con il trattino?

Risposta

Trattandosi di bambino straniero lo stesso va registrato e certificato con il nome esatto indicato dai genitori nella dichiarazione di nascita cioè con il trattino e in tale forma deve esser certificato.



STATO CIVILE Cittadinanza *jure sanguinis* – no a consulenza on-line

Domanda

Sono arrivate da parte di cittadini di origine italiana richieste di informazioni per il riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis.* Nessuno di questi ha un legame con questo Comune, chiedono quali documenti produrre. Si chiede quali siano al proposito gli obblighi di legge di questo Comune.

Risposta

Non si possono fornire consulenze on-line. Sarà presa in esame la documentazione solo per i cittadini che avranno ottenuto la residenza in Italia.

STATO CIVILE Unione civile – divieto temporaneo di nuove nozze – non sussiste

Domanda

Due signore si uniranno con unione civile. Poco prima una delle due divorzierà dal precedente marito. Vale la regola dei 300 giorni come per i matrimoni oppure no?

Risposta

Per le unioni civili non vale l'art. 89 c.c. Le cause di impedimento sono indicate e disciplinate dall'art.1, c. 4, l. 76/2016 che non comprende il divieto temporaneo di nuove nozze.

STATO CIVILE Divorzio estero - non preceduto da separazione - legittimo

Domanda

In data 23.5.2009 i sigg. VM e SA hanno contratto matrimonio concordatario in questo Comune. In data 27.11.2019 è pervenuta dall'Ambasciata d'Italia a Madrid richiesta di trascrizione divorzio (certificato ex art. 39 Reg. CE 2201/2003). La decisione è stata presa in contumacia in base alla circ. 24/2006 del Ministero dell'Interno. A margine dell'atto di matrimonio non c'è alcuna annotazione di separazione dei coniugi. Il sig. VM ha presentato un documento comprovante che la domanda giudiziale è stata notificata al contumace che ha accettato la decisione (ex art. 37, c.2 Regolamento). È sufficiente per la trascrizione? Se è sufficiente le incombenze dopo la trascrizione sono uguali a quelle di divorzio avvenuto in Italia?

Risposta

Il divorzio può essere trascritto. Il fatto che non sia stato preceduto da separazione non è condizione invalidante in quanto la separazione è istituto riconosciuto in pochi Stati. Trascritto il divorzio si eseguono le annotazioni agli atti di matrimonio e nascita degli sposi.

STATO CIVILE Cittadina nata italiana – cognome acquisito secondo la legge straniera – riacquisto cittadinanza – ripristino cognome originario

Domanda

Una signora statunitense di origini italiane chiede l'iscrizione in questo Comune e il riacquisto della cittadinanza italiana perduta per naturalizzazione statunitense. Il suo cognome è quello del marito americano e non quello avuto alla nascita. Con che cognome va iscritta in anagrafe dato che i documenti riportano il cognome del marito? Con che cognome va fatta la dichiarazione di riacquisto della cittadinanza e l'accertamento del Sindaco?

Risposta

La cittadina statunitense sarà iscritta con il cognome risultante sul passaporto (quello del marito). Quando la stessa effettuerà la dichiarazione ex art. 13, c. 1 lett. c) dichiarerà di voler riacquistare la cittadinanza evidenziando l'avvenuta variazione del cognome. Ad esempio: *"Io sottoscritta Washington Maria, nata Rossi"*. L'attestazione sindacale stabilirà che *"Rossi Maria ha riacquistato la cittadinanza"*. Poi si varierà il cognome in anagrafe.

STATO CIVILE Cittadina straniera - acquisto cittadinanza italiana – trascrizione atti - obbligo

Domanda

Una signora rumena è divenuta cittadina italiana con il cognome del marito. Ora ha divorziato con sentenza del Tribunale Italiano da cui risulta, oltre il divorzio, che *"Il Tribunale...dà atto che la sig.ra XY ha dichiarato di voler riprendere dopo il divorzio di proprio cognome da nubile Z"*. Il matrimonio non risulta trascritto, è obbligatorio farlo ora? Si può cambiare il cognome della signora? Si deve attendere che il Tribunale trasmetta la sentenza o è sufficiente quella prodotta?

Risposta
Trattandosi di cittadina italiana la trascrizione di tutti gli atti di stato civile che la riguardano è obbligatoria. Pertanto oltre l'atto di nascita si trascriveranno gli atti di matrimonio e divorzio. Per quanto concerne il cognome andrà fatta la variazione anagrafica.

STATO CIVILE Notifica decreto – mancanza iscrizione anagrafica - problematiche

Domanda
Una cittadina britannica ha presentato richiesta di concessione cittadinanza italiana alla Prefettura. Il decreto di concessione è del 30/12/2020 ed è stato notificato il 29/07/2021. La stesa aveva chiesto la cancellazione per l'estero il 19/01/2021. Il Sindaco può ricevere il giuramento o va chiesta nuovamente l'iscrizione in anagrafe? Serve il permesso di soggiorno?

Risposta
All'atto della notifica del decreto di concessione della cittadinanza lo straniero deve essere residente. In caso contrario la notifica e il giuramento non sono possibili. Trattandosi di cittadina britannica, qualora non abbia maturato il diritto al soggiorno permanente, la stessa sarà iscritta previo ottenimento del permesso di soggiorno.

ELETTORALE Liste aggiunte cittadini UE - iscrizione

Domanda
Un cittadino comunitario residente chiede l'iscrizione nelle liste aggiunte cittadini UE per le elezioni comunali. Quali documenti servono nella fase istruttoria di iscrizione? Certificato penale? Misure di prevenzione - anticrimine?

Risposta
Oltre alla domanda dell'interessato andranno acquisiti il certificato del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti presso la Questura.

ELETTORALE Presentatore lista anche candidato

Domanda
IL Presentatore della lista può essere anche candidato della stessa lista?

Risposta
Sì.

ELETTORALE Interdizione perpetua pubblici uffici – cancellazione liste elettorali

Domanda
La Corte di Appello di Firenze invia una comunicazione con avviso che una persona è stata sottoposta ad interdizione perpetua dai pubblici uffici. Per cancellarla dalle liste elettorali è sufficiente questo provvedimento?

Risposta
La sentenza, come da comunicazione della Corte d'Appello è divenuta definitiva (irrevocabile) dal 17/10/2020. Pertanto l'Ufficio può cancellare il soggetto dalle liste elettorali.

CARTA DI IDENTITA' Cittadino straniero – ancora iscritto in anagrafe – rilascio carta d'identità

Domanda

Si chiede se sia possibile il rilascio della CI a cittadina extracomunitaria residente dal 2014, titolare di permesso di soggiorno scaduto il 19 agosto 2019, che non ha provveduto al rinnovo (60 giorni precedenti alla scadenza o nei 60 giorni successivi) e attualmente in possesso della ricevuta della Questura del 12 luglio 2021. La Circ. Ministero dell'Interno n. 17/2007 prevede il rilascio della CI ai cittadini iscritti in anagrafe che hanno presentato domanda di rinnovo nei tempi e modi previsti dalla legge.

Risposta

Il rilascio della CI è dovuto essendo la cittadina straniera ancora iscritta in anagrafe. Avendo presentato richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno in tempi recenti l'interessata è regolarmente soggiornante e quindi non vi sono le condizioni per l'avvio della cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.



quesiti

COMUNITARI **Cittadina romena – diritto di soggiorno permanente cancellazione inferiore a due anni – mantenimento requisito**

Domanda

Una cittadina romena in possesso dell'attestazione di soggiorno permanente rilasciata il 21.02.2008 dal Comune in cui risiedeva è stata cancellata in data 24.11.2014 per irreperibilità. Il 15.09.2016 è immigrata in questo Comune con provenienza dall'estero. Si chiede se la signora ha perso i requisiti per il diritto di soggiorno permanente ed in caso affermativo se può nuovamente chiedere il rilascio di una nuova attestazione di soggiorno permanente dal 15.09.2021

Risposta

La cittadina romena ha mantenuto il diritto al soggiorno permanente poichè dalla data di cancellazione a quella di nuova iscrizione non erano decorsi due anni ex art. 14, c.a 4, D.lgs. 30/2007.

COMUNITARI **Espatrio non dichiarato – cittadini non italiani – segnalazione - procedura**

Domanda

Una famiglia rumena è tornata in Romania senza richiedere la cancellazione anagrafica. Il proprietario di casa ha comunicato che la famiglia non occupa più l'alloggio e chiede che venga "annullata" la residenza. Ci risulta che con questa comunicazione si possa solo avviare il procedimento di cancellazione per irreperibilità e dopo un anno effettuare la cancellazione. È così?

Risposta

Si conferma che in caso di mancata dichiarazione di espatrio da parte di cittadini stranieri ed a seguito di segnalazione pervenuta si deve avviare il procedimento che potrà portare alla cancellazione per irreperibilità.

POLIZIA MORTUARIA **Funerali di povertà - competenza**

Domanda

Si chiede quale sia la normativa in merito ai "funerali di povertà" e a chi spetti la spesa nelle seguenti ipotesi: 1. residente deceduto nel Comune; 2. residente deceduto in altro Comune; 3. non residente deceduto nel Comune.

Risposta

La norma di riferimento è l'art. 1, c. 7bis l. 26/2001: *"... la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari..."* Quanto alla competenza per la relativa spesa si ritiene - in analogia a quanto previsto dalla normativa generale in materia di servizi sociali - che la stessa sia del Comune di residenza del defunto. Pertanto nei casi n. 1 e 2 di codesto Comune, nel caso n. 3 del Comune di residenza del defunto.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA **Autentica copia difforme dall'originale - inammissibile**

Domanda

Viene chiesta un'autentica di copia di un registro. Sul registro c'è un elenco di nomi ma nella copia quell'elenco deve essere omesso per privacy. Si può autenticare la copia dando conto degli omissis?

Risposta

Poichè l'autentica di copia consiste nella verifica che la stessa sia esattamente uguale all'originale non è possibile procedere in quanto la copia non è fedele all'originale.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA **Vidimazione moduli referendum - competenza**

Domanda

Il Segretario Comunale è assente e non è previsto un sostituto. Viene chiesta la vidimazione del modulo per indizione di referendum. Oltre al Segretario chi può vidimare i moduli?

Risposta

L'art. 7 l. 352/1970 prevede che: *"i fogli previsti dal comma precedente [quelli per la raccolta-firme] devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il*



funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione" Si ritiene che il Segretario Comunale possa delegare alla vidimazione il personale addetto alla Segreteria. In mancanza di delega il personale comunale non può vidimare.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA **Autenticazione firme - inammissibilità**

Domanda

Il funzionario incaricato dal Sindaco è competente ad autenticare una firma su un verbale di riunione del consiglio direttivo del Museo?

Risposta

No perché il verbale è un documento avente carattere privatistico che non rientra nelle fattispecie di cui al DPR 445/2000.

PERSONALE **Ferie – frazionamento in ore**

Domanda

Quando l'orario della giornata è diviso tra mattina e pomeriggio con pausa pranzo è possibile chiedere mezza giornata di ferie oppure le ferie vanno solo chieste a giornate intere?

Risposta

Generalmente le giornate di ferie vanno usufruite per intero e, salvo accordi e/o regolamentazioni dell'Ente, non possono essere frazionate in ore.



Evidenze di dicembre

Bonus figli disabili: come ottenerlo

Dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in sinergia col ministro dell'Economia e delle Finanze, arriva il Decreto per il contributo previsto per i genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità, introdotto dalla legge di bilancio 2021 che riconosce in favore di uno dei genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con una disabilità non inferiore al 60%, un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il decreto stabilisce i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione della misura. E' previsto inoltre che il beneficio sarà corrisposto dall'Inps e la domanda dovrà essere presentata annualmente dal genitore interessato all'Istituto stesso. Per genitore disoccupato si intende la persona priva di impiego oppure la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi le 8.145 euro all'anno o 4.800 euro annui da lavoro autonomo. Per genitore monoreddito si intende una persona che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall'attività lavorativa sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro o sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tal fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde in ogni caso dall'eventuale proprietà della casa di abitazione. Ci sono poi i nuclei familiari monoparentali caratterizzati cioè dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico. I figli a carico devono avere una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento; per figli a carico si intendono quelli che non essendo economicamente indipendenti continuano ad essere mantenuti dal proprio genitore. In particolare, per risultare a carico del genitore, un figlio deve avere un reddito non superiore a 4.000 euro fino a 24 anni e non superiore a 2.840,51 euro se ha un'età maggiore di 24 anni. La misura non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con il reddito di cittadinanza. L'assegno viene corrisposto dall'Inps su domanda del genitore con cadenza mensile per un importo pari a 150 euro ed è riconosciuto dal mese di gennaio e per l'intera annualità. Nel caso di ammissione al contributo qualora il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l'importo sarà pari rispettivamente a 300 euro e a 500 euro mensili complessivi. Il beneficio decade in caso di decesso del figlio, decadenza della responsabilità genitoriale, affidamento del figlio a terzi. Il genitore dovrà comunicare tempestivamente all'INPS il verificarsi di una delle cause di decadenza. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente. In caso di temporaneo ricovero del figlio presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica il beneficiario ha l'obbligo di informare tempestivamente l'INPS che provvederà a sospendere l'erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero. La domanda per ottenere il beneficio va presentata annualmente dal genitore secondo le modalità e le scadenze definite con propria circolare dall'INPS, per via telematica secondo i modelli predisposti dall'Istituto stesso. La domanda dovrà essere corredata dalla dichiarazione del genitore interessato, rilasciata ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti di cui al comma 2. L'INPS, verificata la regolarità dell'istanza, provvederà all'erogazione. Il riconoscimento del beneficio presuppone il possesso cumulativo, all'atto della presentazione della domanda dei seguenti requisiti: 1. essere residente in Italia, 2. disporre di un valore ISEE di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 in corso di validità non superiore a 3.000 euro, nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ex art. 7 del decreto medesimo; 3. essere disoccupato o monoreddito o facente parte di nucleo familiare monoparentale, così come previsto dall'art . 1, c. 365, l. 30 dicembre 2020, n. 178; 4. fare parte di un nucleo familiare come definito ai fini ISEE in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, così come previsto dall'art. 1, c. 365 della suddetta legge. Al fine di consentire la tempestiva erogazione della misura sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di cui ai commi 1 e 2 e quelle presentate oltre i termini stabiliti dalla circolare al comma 1. Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021- 2023. Qualora le risorse non fossero sufficienti ad esaurire le domande si darà priorità ai richiedenti con ISEE più basso.

Fonte:www.StudioCataldi.it

Assegno di divorzio anche se il beneficiario convive stabilmente

L'ex coniuge economicamente più debole che abbia instaurato una stabile convivenza di fatto con un terzo, se continua a essere privo di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli mantiene il diritto all'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge in funzione esclusivamente compensativa. Se, da una parte, la circostanza che l'ex coniuge instauri una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, dall'altra, tale situazione non determina, necessariamente, la perdita automatica e integrale del diritto all'assegno. Laddove, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole resti privo, anche all'attualità, di mezzi adeguati a impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. A questo fine, il richiedente dovrà fornire la prova: del contributo offerto alla comunione familiare; dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. Il predetto assegno - che può essere anche temporaneo su accordo delle parti - non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell'ex coniuge ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti tenuto conto altresì della durata del matrimonio. E' sulla base di tali principi che le Sezioni Unite civili della Corte di Cass., con sent. 32198/2021, hanno risolto la questione loro sottoposta con ordinanza interlocutoria relativa alla sorte dell'assegno di divorzio nei casi in cui il coniuge che ne benefici abbia instaurato una convivenza stabile con un terzo. Alla luce di quanto richiesto nella predetta ordinanza, occorreva stabilire se l'effetto estintivo dell'assegno previsto nel caso di nuove nozze del beneficiario trovasse automatica applicazione nella distinta ipotesi della famiglia di fatto. Da indicare anche se, qualora si fosse esclusa la automaticità dell'effetto estintivo, se e in che modo l'istaurarsi di una nuova convivenza stabile da parte dell'ex coniuge titolare del diritto all'assegno avrebbe inciso sul diritto alla provvidenza economica e sulla sua misura nonché, infine, se il diritto all'assegno sarebbe stato in grado di riespandersi nella sua pienezza o entro che limiti, nell'ipotesi di cessazione della nuova convivenza di fatto.

Fonte: Edotto Day

Rimborso spese adottive per le adozioni concluse nell'anno 2020 - Decreto del 24 giugno 2021 del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, (*G.U. S. Gen. n. 263 del 4 novembre 2021)*

Le istanze dovranno essere presentate a pena di irricevibilità entro 120 giorni dalla pubblicazione del Decreto sul sito istituzionale della CAI, cioè dalle ore 00:01 del 6 novembre 2021 alle ore 23:59 del 5 marzo 2022, accedendo al portale on line *"Adozione Trasparente"* tramite autenticazione con SPID. Soltanto le coppie che hanno beneficiato dell'adozione ex art. 36, c. 4, l. 4 maggio 1983, n.184 e coloro che hanno concluso la procedura adottiva senza l'assistenza di un Ente autorizzato potranno presentare l'istanza a mezzo R.a.r. o tramite Pec all'indirizzo: cai.segreteria@pec.governo.it utilizzando i modelli di istanza e di certificazione delle spese allegati al DM. L'istanza di ammissione al rimborso ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio; sulle dichiarazioni la Segreteria Tecnica effettua i controlli di cui al D.p.r. 445/2000, è necessario quindi prestare particolare attenzione nella redazione delle istanze. E' possibile inviare quesiti esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo rimborsi.cai@governo.it non oltre 10 giorni antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze di rimborso indicando nell'oggetto "quesito DM rimborsi".

Fonte: Presidenza Consiglio dei Ministri – Commissione per le adozioni internazionali

Corte costituzionale - impugnazione del riconoscimento del figlio: per l'autore del riconoscimento il termine annuale decorre dalla scoperta della non paternità

Non è ragionevole che nei casi diversi dall'impotenza per l'autore del riconoscimento il termine annuale per impugnare il riconoscimento del figlio decorra dal momento dell'annotazione dell'atto e non da quello della scoperta di non essere il padre biologico. È quanto ha affermato la Corte Cost. con la sent. 133/2021 dichiarando illegittimo l'art. 263, terzo comma, del c.c. nella parte in cui non prevede che il termine annuale per impugnare il riconoscimento decorra, per

l'autore del riconoscimento, dal giorno in cui abbia avuto conoscenza della non paternità. In particolare, la Corte ha ravvisato un'irragionevole disparità di trattamento tra chi può provare la propria impotenza e chi, pur non essendo affetto da tale patologia, abbia ugualmente scoperto la non veridicità della paternità biologica dopo un anno dall'annotazione del riconoscimento. Quest'ultimo si vedrebbe inibito l'accesso a un giudizio nel quale l'interesse alla verità biologica viene, comunque, sempre bilanciato in concreto dal giudice con l'interesse del figlio. La Corte ha ritenuto, inoltre, irragionevole che la norma censurata rendesse più difficile al padre non coniugato sottrarsi alla decadenza del termine annuale per l'impugnazione del riconoscimento, rispetto a quanto consentito al padre coniugato dall'articolo 244 del codice civile, relativamente alla decadenza del termine annuale per l'azione di disconoscimento della paternità. La stessa sentenza ha dichiarato, viceversa, non fondata - in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, relativamente all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - la questione di legittimità costituzionale sollevata sullo stesso articolo 263, terzo comma, del codice civile nella parte in cui prevede che l'azione di impugnazione del riconoscimento debba essere proposta nel termine di cinque anni dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. La Corte ha infatti ritenuto che il decorso di un tempo così lungo radichi il legame familiare e, dunque, che la prevalenza dell'interesse alla stabilità dello stato di figlio realizzi un bilanciamento non sproporzionato fra gli interessi in conflitto.
Comunicato 25 giugno 2021

Infortunio durante la pausa caffè. La Cassazione

Niente indennizzo per malattia né riconoscimento di invalidità per i lavoratori ai quali capita un infortunio mentre consumano il rito della pausa caffè in orario di servizio, anche se hanno il permesso del capo per andare al bar all'esterno dell'ufficio sguarnito di un punto ristoro. A stabilirlo è la Cassazione che ha accolto il ricorso dell'Inail contro indennizzo e invalidità del 10% in favore di una impiegata della Procura di Firenze che si era rotta il polso cadendo per strada mentre, autorizzata, era uscita per un caffè. Per gli ermellini, la "tazzina" non è una esigenza impellente e necessaria ma una libera scelta. Non ha diritto quindi alla tutela assicurativa Inail chi affronta un rischio *«scaturito da una scelta arbitraria»* e *«mosso da impulsi, e per soddisfare esigenze personali, crei e affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa»*, pur intesa in senso "ampio", *«con ciò ponendo in essere una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento».* Pertanto *«è da escludere la indennizzabilità»* dell'incidente *«subito dalla lavoratrice durante la pausa al di fuori dell'ufficio giudiziario ove prestava la propria attività e lungo il percorso seguito per andare al bar a prendere un caffè, dato che allontanandosi dall'ufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si è volontariamente esposta ad un rischio non necessariamente connesso all'attività lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente».* E per la Corte è del tutto *«irrilevante la circostanza della tolleranza espressa dal soggetto datore di lavoro in ordine a tali consuetudini dei dipendenti, non potendo una mera prassi o comunque una qualsiasi forma di accordo tra le parti del rapporto di lavoro, allargare l'area oggettiva di operatività della nozione di occasione di lavoro».* Dunque il permesso del capo non garantisce che la pausa caffè sia connessa a motivi di servizio. *«Quando l'infortunio si verifica al di fuori, dal punto di vista spazio-temporale, della materiale attività di lavoro e delle vere e proprie prestazioni lavorative (si verifica cioè anteriormente o successivamente a queste, o durante una 'pausa'), la ravvisabilità dell'occasione di lavoro* - spiega la Cassazione - *è rigorosamente condizionata alla esistenza di circostanze che non ne facciano venire meno la riconducibilità eziologica al lavoro e viceversa la facciano rientrare nell'ambito dell'attività lavorativa»,* o di tutto ciò *«che ad essa è connesso o accessorio in virtù di un collegamento non del tutto marginale».*
Fonte: Lastampa.it

Il fondo di riserva non può essere utilizzato per sostenere le spese per elezioni europee ed amministrative

Le spese per le elezioni europee ed amministrative non possono essere coperte dal fondo di riserva non avendo natura di spesa imprevedibile. E' quanto affermato dalla Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nella delib. n. 120/2021. L'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL - dispone infatti che: "*1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. 2. (...) 2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione*".

Cedu, due nuove guide online

Pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia le due guide alla Convenzione della CEDU sui diritti dell'uomo con il divieto di discriminazione e con la libertà di espressione. Si tratta di guide giurisprudenziali selezionate, tradotte e aggiornate dalla Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG), di aiuto agli operatori del diritto circa le principali sentenze e decisioni pronunciate dalla Corte di Strasburgo. Le sentenze della Corte da un lato aiutano a dirimere le cause di cui essa è investita, dall'altro servono a chiarire, salvaguardare e approfondire le norme della Convenzione contribuendo al rispetto da parte degli Stati, degli impegni assunti quali Parti contraenti. Le guide riguardano l'art. 14 della Convenzione e l'art. 1 del Protocollo n. 12, *Divieto di discriminazioni,* e l'art. 10 della Convenzione, *Libertà di espressione.* L'art. 14 *"sancisce la tutela dalla discriminazione nel godimento dei diritti previsti dalla Convenzione"*. Per la Corte, il principio di non discriminazione è di natura "fondamentale" e, insieme al principio dello stato di diritto e ai valori di tolleranza e pace sociale, costituisce il fondamento della Convenzione, principio ribadito dall'art. 1 del Protocollo n. 12 alla Convenzione che vieta la discriminazione nel godimento dei diritti previsti dalla legge. L'art. 10 tutela la *"libertà di espressione"* considerata *"indissociabile dalla democrazia"* e *"sancita da un certo numero di strumenti nazionali, europei e internazionali e regionali che promuovono questo sistema politico riconosciuto come l'unico in grado di garantire la protezione dei diritti umani"*. Interpretando l'art. 10 della Convenzione la Corte ha dichiarato che *"La libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti di una società democratica, condizione essenziale del suo progresso e dello sviluppo di ciascuno"*.

Il danno all'immagine del Comune per reato del dipendente è minore in un ente piccolo

Il danno all'immagine subito dal Comune a seguito del clamore suscitato da reati commessi da un dipendente nello svolgimento delle proprie mansioni (nel caso specifico truffa e falso) dipende anche dalla dimensione dell'ente. Così la Corte dei Conti, sez. giurisdizione per il Veneto, nella sent. 252/2021. I giudici contabili infatti, a fronte della quantificazione del danno in € 20.000 formulata dalla Procura, hanno ridotto l'importo a € 15.000 "*in ragione del contesto locale della vicenda verificatasi in un Comune di circa 4.000 abitanti*". Si ricorda che, come più volte evidenziato dalla Corte (cfr. ex plurimis, sez. giurisd. regione Marche, sent. 263/2021), sulla base dell'art. 1, c. 1-sexies, l. 20/1994 (introdotto con l. 190/2012 in tema di misure anticorruzione), nel giudizio di responsabilità l'entità del danno all'immagine della P.A. derivante dalla commissione di un reato contro la stessa P.A., accertato con sentenza passata in giudicato, si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. La presunzione del danno all'immagine nel caso di reato accertato contro la P.A. dipende dal fatto che la diffusione della notizia circa il comportamento colpevole del dipendente sia idonea ad ingenerare presso l'opinione pubblica la convinzione che detto comportamento connoti usualmente la medesima P.A. La condotta di reato viola in modo diretto e immediato il bene-interesse salvaguardato dal principio costituzionale dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (art. 97, secondo comma, Cost.), il quale è declinato in termini di prestigio, credibilità e corretto funzionamento degli uffici pubblici. Norma che indicando le modalità dell'azione della P.A. qualifica l'immagine corretta da assumersi da parte dell'ente di fronte alla comunità degli amministrati. Immagine che se distorta e offuscata a causa di comportamenti illeciti determina una violazione, economicamente valutabile, del diritto all'immagine intesa come diritto al conseguimento, al mantenimento e al riconoscimento per l'ente della propria identità come persona giuridica pubblica.

Un solo Tribunale per persone, minori e famiglia

La legge che conferisce al Governo la delega per la riforma del Processo civile istituisce il *"Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie"* con competenza nelle cause ora ripartite tra Tribunale ordinario, giudice tutelare e tribunale per i minori. Una riforma importante per la quale tutto confluirà in un Tribunale unico la cui istituzione comporterà anche sia una nuova organizzazione per la regolamentazione dell'intervento dei servizi socio-assistenziali e sanitari nei casi in cui siano coinvolti minori che la revisione della disciplina dei consulenti soprattutto circa le cause d'incompatibilità con la carica, il regime d'incompatibilità dei giudici onorari e il regime del divieto dell'affidamento del minore a talune categorie di persone. Con le modifiche al rito la riforma potenzierà gli organici degli uffici giudiziari con l'assegnazione di nuovi magistrati ordinari e onorari e di personale amministrativo. Il nuovo Tribunale sarà articolato in sezioni distrettuali istituite presso le Corti d'Appello (o sezioni di Corte d'Appello) e in sezioni circondariali presso i Tribunali ordinari con competenze diverse. Per l'entrata a regime del nuovo sistema è fissata una fase transitoria fino al 31 dicembre 2024 data entro la quale il Governo dovrà provvedere al coordinamento

delle disposizioni in vigore con la novella anche per il trattamento rapido dei processi pendenti. Un solo Tribunale di riferimento dunque per persone, minori e famiglia. Unico sarà anche il rito che si ispira a criteri di rapidità ed efficacia con l'abbreviazione dei termini processuali e la previsione di un ricorso improntato a criteri di chiarezza e sinteticità. Le nuove disposizioni - che modificheranno il codice civile, le sue disposizioni di attuazione e le leggi speciali in tema di persona, minori e famiglia - saranno inserite in un apposito titolo IV-bis del libro II del c.p.c. rubricato *"Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie."* Rito unico però non applicabile ai procedimenti per la dichiarazione di adottabilità, di adozione di minori e a quelli già assegnati alle sezioni competenti in materia. Il Governo definirà anche i criteri di attribuzione della competenza del giudice, il modo di svolgimento dell'udienza di comparizione, le modalità di presentazione delle domande riconvenzionali, quelle del tentativo obbligatorio di conciliazione alla prima udienza e quelle di invito da parte del giudice alle parti a seguire un tentativo di mediazione familiare. La competenza territoriale sarà stabilita in base alla residenza del minore la cui tutela sarà l'elemento centrale del rito come la valorizzazione del suo ascolto. Il Governo definirà anche le competenze del mediatore familiare, del curatore speciale del minore e del tutore che il giudice potrà nominare anche d'ufficio nei casi di procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale. Rito unico anche in relazione ai procedimenti di separazione e divorzio su domanda congiunta e affidamento dei minori nati fuori dal matrimonio. Il rito, con la previsione di misure di protezione adeguate, sarà inoltre caratterizzato da una tutela rafforzata nei confronti dei minori in contesti di violenza e in presenza di comportamenti di un genitore finalizzati a ostacolare il rapporto dei figli con l'altro. Al Governo spetterà infine disciplinare il giudizio di appello dei procedimenti trattati dal Tribunale ad hoc e prevedere la reclamabilità al Tribunale dei provvedimenti adottati dal giudice tutelare.
Fonte: www.StudioCataldi.it

Si evidenziano

INPS – Circ. n. 154 del 18 ottobre 2021
Oggetto: BREXIT. Recesso, con accordo, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea. Riconoscimento delle prestazioni assistenziali, a sostegno della famiglia, di inclusione sociale e di invalidità civile ai cittadini del Regno Unito

Ministero degli affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Decreto 3 novembre 2021
Oggetto: Modalità di rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio (G.U. Serie Gen. n. 271 del 13 novembre 2021)

Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i servzi Demografici Circ. n. 89 del 5 novembre 2021
Oggetto: Disciplina della rendicontazione delle spese per le consultazioni elettorali dell'anno 2021.

Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i servzi Demografici Circ. n. 90 del 15 novembre 2021
Oggetto: Rilascio delle certificazioni online da parte di ANPR. Decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art.62, comma 6-bis del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82, recante modalità di erogazione da parte di ANPR dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on-fine e per la presentazione on-line delle dichiarazioni anagrafiche.

Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i servzi Demografici Circ. n. 92 del 24 novembre 2021
Oggetto: Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i servzi Demografici Circ.n. 93 del 25 novembre 2021
Oggetto: Elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01-Roma - Quartiere Trionfale della XV Circoscrizione Lazio 1. D.P.R. 25 novembre 2021 di convocazione dei comizi per il giorno di domenica 16 gennaio 2022. Revisione straordinaria delle liste elettorali.

I RE MAGI, LA BEFANA E BASTIANCONTRARIO… TRA STORIA, LEGGENDA E FANTASIA

di Bastiancontrario

Ovvia! Ora ci siamo tutti, dico tutti quelli che portano i doni, ovvero i Re Magi, la Befana e… Bastiancontrario! Si, proprio così! Anche il sempre vostro Bastiancontrario! Oh, 'un dovee mia stupivvi, anche la storia e la leggenda hanno un Bastiancontrario! Ah ah ah ah E poi un po' di fantasia e il quadro è completo! Ma andiamo per ordine. Intanto fra tutti questi personaggi, manca proprio il personaggio principale, quello che ha dato origine e significato agli altri personaggi, ovvero il Bambino Gesù, che se Lui 'un era nato, 'un potevino esiste manco tutti gli altri. Ma tutti sappiamo chi è il Bambinello… chi ce lo ha mandato, e la sua opera di salvezza per tutta l'umanità. Ma queste cose vanno lasciate alla fede, alla religione… sono troppo sublimi per un qualunque Bastiancontrario… E poi lo sapete tutti com'è andata. Quindi mi fermo qui. Torniamo ai Re Magi e alla Befana. Secondo la tradizione cristiana, i Re Magi erano 3… 3 saggi, studiosi in molti campi, ivi compresa l'astronomia, ma anche 3 re, secondo altre fonti. Pigliatevela come vi pare, ma insomma, loro, scrutando il cielo, videro uno strano astro con una coda lunghissima: una cometa. Al tempo si pensava fosse una stella. E le comete, pare, annunciassero grandi eventi, gioiosi o catastrofici. Questa volta la cometa medesima annunciava un evento gioioso e la strada per raggiungere il fulcro di questo evento. I nomi loro assegnati dalla tradizione furono Gaspare, Melchiorre e Baldassarre… e non Baldasserone, come disse alla maestra un mio vecchio compagno delle elementari. La quale maestra, era solita fare la domandina chiapparello: "Quanti erano i 3 Re Magi?"… Beh, le risposte che ne scaturivano erano le più disparate… " 4 – 5 – 10… Addirittura qualcuno diceva 100. No! E, in effetti, potevano essere pure 100, ma la storia e la leggenda parlano solo di 3, Essi, muovendosi da un lontano oriente non ben identificato, portarono in dono al Bambino Gesù oro, incenso e mirra e non birra, come diceva sempre quel mio ex compagno di scuola, diciamo un tantino "cionco"… Ah ah ah ah Insomma essi rappresentavano, e rappresentano, i popoli del mondo che recano omaggio alla divinità del Cristo, portando dono degni di un re… oro, che rendeva ricchi, l'incenso che serviva per spargere profumo in certe riunioni sacre, e la mirra, un unguento che serviva per ungere i consacrati. Insomma questi personaggi, partono dal lontano oriente guidati dalla stella cometa, per recarsi a Betlemme, ma 'un lo sapevano neppure loro dove andare di preciso. Fino a un paio d'anno fa, tutto bene: montavano sui loro cammelli e… via!!!! Ma in questo periodo, 'un è mia così tanti semplice! Intanto bisogna vedè se i cammelli sono "gobba rossa" o semplici cammelli "regionali"… Perché se sono "gobba rossa", corrono più veloci, ma… per montarci in groppa, ci vole il "grin passe"… oppure il tampone, che però dura solo un paio di giorni, ma il loro viaggio dura un paio di settimane… Quindi, via con le vaccinazioni! Poi i cammelli medesimi debbono essere sanificati a dovere: una spruzzatina qua, una là… Ora si pole anco partì! E i doni…? Beh, quelli sono una sorpresa per il Bambinello… Insomma, i Re Magi partono. A proposito: due di essi sono bianchi e uno di colore, il più giovane, Baldassarre. Intanto, vengono consigliati di non passare per l'Italia, altrimenti potrebbero incorrere nei rigori delle leggi italiane: per esempio, 3 tre uomini, ma manca una rappresentante dell'altro sesso… quindi non sono rispettate le "quote rosa"! E qui ci vorrebbe proprio una donna, ecco, per esempio una Melchiorra… E 'un ridete che nell'anagrafa del mì comune esisteva proprio una certa La Morte Melchiorra… Ma che fantasia i suoi genitori! Con un simile cognome , La Morte, potevano chiamarla… Addolorata… Ah ah ah ah Dunque, Gaspare, Baldassarre e Melchiorra! E fin qui ci siamo. Ma la loro storia è intrecciata, e dimorto con quella della Befana: e qui siamo nella storia e nella leggenda. Pare che i Re Magi, nel lungo peregrinare per arrivare a Betlemme da Gesù Bambino, ad un certo punto sbagliarono strada. La cometa era alta nel cielo,e indicava il punto di arrivo, ma, per arrivacci, ci volevano le strade buone, e con le strade di quel tempo, 'un era mia facile trovallo! Dunque, la leggenda: narra che per strada incontrarono una vecchietta alla quale chiesero informazioni, ed essa indicò loro la strada giusta per arrivare a Betlemme. Sapete, le segnaletiche stradali, la toponomastica, gli steli, insomma il tutto era stato dato in appalto ad una ditta italiana … quindi… caos… ritardi… errori… corruttele… inchieste dalla magistratura… Si sa, si pole sbaglià o rubbacchià… nessuno è perfetto! Insomma , i Re Magi, invitarono la vecchietta a unirsi a loro, ma nonostante le insistenze, la vecchietta si rifiutò; 'un voleva mia passà male agli occhi della gente! Una donna in viaggio con ben tre omini… Beh… Mammamia! Che Scandalo! Beh, in tutta sincerità, col fisico che si ritrovava… vecchia, ricurva, e con un nasone da far invidia a Pinocchio, a Cirano di Bergerac e a Gianni Schicchi… E se vu vu'nsapee icchigliè Gianni Schicchi, vi retrocedo tutti almeno di 3 posizioni stipendiali!... Ovvia! Ma torniamo a bomba, torniamo alla Befana, vecchia, ricurva, e col nasone… beh c'è un limite anche a mette in moto certi "appetiti sessuali" negli omini!!! Quindi… Befanina cara, ci potevi anche andà coi Magi! E poi, all'epoca 'un c'era mia il viagra… Ah ah ah ah . Però, appena i Re Magi se ne furono andati, la vecchietta si pentì di non averli seguiti, allora preparò un sacco di dolci e si mise a cercarli, ma senza successo. Allora lei iniziò a bussare ad ogni porta, e cominciò a regalare ad ogni bambino che trovava in casa, dei dolcetti, nella speranza che uno di loro fosse proprio Gesù Bambino. E da lì, cominciò a prenderci gusto: ogni anno, riempie un saccone con doni di ogni tipo, e li va a portare ai tutti i bambini buoni, che poi tutti i bambini sono buoni… E che diamine!!! Un certo politio italiano direbbe: "Ehi… ragassi… siam

mica qui a portà i doni con un aeroplano… Che dico ragassuoli…" La Befana, povera e in canna, e gli aeroplani che 'un erano ancora stati inventati, un ci avea manco un cammello, che dio, manco un somarello… Allora prese la scopa che serviva per spazzà per terra, ci montò a cavalcioni e… miracolo!!! La scopa si mise in moto, e via per il cielo! Via per tutte le case dei bambini del mondo: si fermava sui tetti e calava i doni per i comignoli. E da allora, ogni anno è così!!! E qui entra in ballo il sempre vostro, mitico Bastiancontrario… La befana, nel suo girovagare per le case, volando attenta sui tetti, a causa di una fitta nebbia che limita la visuale, una notte un và a sbatte proprio ner campanile della chiesa di Altopascio??? Il campanile ove si trova la famosa campana chiamata "La Smarrita", quella che, in epoche storiche, quando si alzava una fitta nebbia, veniva fatta sonà da un campanaro, per indicare la strada giusta ai viandanti, e l'approdo giusto ai barconi (che Altopascio era un porto lacustre, sul lago di Sextum, ora bonificato). I viandanti arrivavano all'ospedale dei Cavalieri del Tau, ove venivano riscaldati e nutriti con la pastasciutta cotta nel famoso "Calderon dell' Altopascio" (descritto pure nel "Decamerone" del Boccaccio nella novella del giorno VI, la novella di frate Cipolla). Basta… 'un ne posso proprio più di spiegavvi le 'ose! Andativele a studià! Dunque, io, me Bastiantrorio, raccatto la Befana un po' malconcia, la porto a casa mia, la medico, la curo… la rifocillo… Si raccattano i doni per i bambini e poi… a 'sto punto ci vole qualcosa di caldo, per rinforzassi! Idea luminosa!La porto dal famoso bar "Civili" di Livorno, dove fanno un "ponce al mandarino" – tipia bevanda livornese - che fa resuscità anco i morti! Dunque, si sale in due sulla scopa, che tanto ci si pole stà fino a tre… così c'è scritto ne foglio complementare: scopa 1600 turbo- diesel a tre posti… Si va dal Civili al Livorno e… chi ci si trova??? Chi??? Chi??? Voi 'un ci crederete, ma ci si trovano proprio i Re Magi, che rientrati da Betlemme, si erano fermati proprio a Livorno… E loro si stavano sorseggiando in santa pace un "ponce" dopo l'altro!... Ah ah ah ah Insomma, ci si saluta, e fatte le presentazioni di rito, io mi offro volontario per accompagnarli in giro per l'Italia ad aiutare la Befana a consegnare i doni ai bambini. Che emozione!!! Bastiancontrario con la Befana e i Magi! Accidenti… Ora mi sovvengo!!! La Befana non ha ancora un nome!!! Mentre i Re Magi si!!! Questa è una assurda discriminazione!!! Che figura, dopo tanti secoli… Se ci beccano dei carabinieri pignoli, ci arrestano tutti!!! Sapete… il decreto "Zanna Bianca", o come diavolo si chiama…. 'Un è ancora stato approvato, ma è meglio stà attenti… nella notte potrebbe essere stato approvato almeno un deh-cretino! (deh, siamo a Livorno…)Insomma, decidiamo di chiamare la Befana… Santuzza, ovvia! Però… anche la Befana dovrebbe avere il "grin passe". Ma…accidenti 'un ce l'ha! Allora via di corsa a fare il tampone! 'Un vi dio la scena! Con quel nasone, han dovuto prende il tronco di un albero, mettici in cima una balla intera di cotone… e per ficcaglielo nel naso, ci sono voluti una diecina di infermieri! E meno male che ir tampone è risultato negativo!!! Altrimenti…. Però… e la la mascherina???... Che disastro! Per coprire il nasone della befana, ci è voluta un mascherina ricavata da un lenzuolo matrimoniale!!! Ah ah ah ah … Insomma, finalmente si parte. Ma che emozione! Che accoglienze da parte dei bambini…!!! E doni, doni a volontà! Ma ad un certo punto, 'un s'arriva proprio a Roma, nella zona di Montecitorio e Palazzo Madama!!! O che ci fa tutta quella schiera di un migliaio di bambini??? Si proprio un migliaio di bambini… magari un po' troppo alti… e poi i maschietti con un po' di barba… le femminucce con le labbra tinte e le meches… I maschietri tutti in pantaloncini corti e i grembialini bleu… Le femminucce con i leggings di lana e i grembialini a quadri rosa… Ma che sorpresa! Ma che carini!!! E tutti con tanto di letterine per la Befana…!!!| E tutti, hanno scritto le loro verità, ovvero… bugie… bugie… bugie… !!! Perché secondo loro sono stati tutti buoni… - e non è vero -, hanno aiutato il popolo… - e non è vero, - hanno aiutato i terremotati… - e non è vero -, hanno aumentato le assistenze agli invalidi… - e non è vero, - hanno aumentato le pensioni minime… – e non è vero - , hanno potenziato l'assistenza sanitaria… - e non è vero!!!!!! Hanno fatto accoglienza… - e non è vero-!!! Ma, insomma, vogliono anche loro i doni, pur di accaparrarsi qualcosa! Ma come, anche i regali destinati ai bambini…??? E va beh… loro sono abituati a prendere… prendere… ad avere privilegi di ogni genere!!! Loro sono abituati a travestirsi, a cambiare casacca, sono abituati ai trasformismi, a fare i volta gabbana… e tutto per avere di più… Ed ora , eccoteli lì, si sono messi pure nelle vesti di bambini… E di fronte ai dinieghi e rifiuti della Befana, 'un si mettono pure a piange??? Dunque… Beh… Sempre da quel certo politico: "Ohè… ragassi! Siam mica qui a asciugare le lacrime ai salici piangenti…!!! Che dico, ragassuoli…" Ah ah ah ah A questo punto, il vostro Bastiancontrario , che in fondo in fondo ha un cuore tenero e un'anima sensibile, si lascia commuovere e consiglia la Befana di dare un piccolo dono, oltre che ai bambini, quelli veri, anche a tutti i bambini - parlamentari e governanti di turno presenti: in fondo in fondo si sono trovati a gestire un momento particolarmente difficile: una pandemia vigliacca e malvagia… E nonostante tutto, siamo diventati pur sempre una nazione modello all'interno dell'Europa! Meno contagi, meno morti… Un vero successo! In quel momento arrivano di corsa pure una marea di bambini e bambine festanti e esultanti. Dunque… La Befana i Re Magi e Bastiancontrario, i poltici, i bambini, tutti insieme!!! E chi l'avrebbe mai detto??? 'Un ci siamo potuti bacià, date le misure anti- covid…e poi tutti con le mascherine… Ma facciamo una eccezione, diciamo natalizia. Allora la Befana propone un grande gioco per bambini: ci prendiamo per mano e facciamo tutti insieme un grande girotondo…. E che sia di buon auspicio per i bambini di tutto il mondo!!! E si canta sorridenti e festanti: "" Giro giro tondo /pei babini di tutto il mondo… / faremo sacrifici/ per renderli felici… / Saremo tutti buoni / per dargli tanti doni… / E pregherem Gesù/ e i bambini non soffron più … /… e… e tutti fan la nanna nel cuore della mamma…"

BASTIANCONTRARIO

Ennesimo successo letterario di MARCELLO LAZZERI alias il nostro BASTIANCONTRARIO. Al *"IX Premio Letterario Internazionale "Città di Sarzana" (SP) Anno 2021"* ha ottenuto la *"MENZIONE DI MERITO"*, nella Sezione "C" Silloge Inedita, con la Silloge Poetica intitolata "SULLE ALI DEL SONETTO" costituita da 5 sonetti intitolati: "Sonetto Idillico" – "Baci"- "Sconvolgente…" – "Il Nostro Altrove" – "Amo le cose Vecchie", con prefazione del Prof. Franco Donatini. La cerimonia di premiazione è avvenuta presso il Comune di Sarzana il giorno sei dicembre 2021. Del premio suddetto è stata pubblicata un'Antologia contenente alcune tra le opere dei premiati. Di Marcello è stato pubblicato il sonetto intitolato "BACI" .



BACI

E tu venisti a me bella e raggiante
in quella stanza con pareti nude
che il cosmo intero in sé tutto racchiude,
con amorose brame e affascinante.

Sempre più dolce e sempre accattivante
in questo cosmo che d'ogni altro esclude
per viver il gran sogno che n'acclude
ogni beltà del tutto esilarante.

Un mar di baci e gesti affettuosi
cornice fanno a questo gran stupore
denso di gioia e verbi mielosi.

E ancora baci a te mio grande amore…
Scompare il mondo e noi entriam smaniosi
in questa fiaba ov ' io son trovatore.

CABINA "VISO EVOLUTION" PER FOTOTESSERA C.I.E.



Risparmia tempo!

La cabina Viso Evolution può essere collocata in accordo con gli uffici anagrafici, presso gli uffici stessi o nelle vicinanze delle anagrafi civili e collegata tramite network all'ufficio preposto per il rilascio della C.I.E..

Permette così a tutti i cittadini di ottenere sia la stampa delle fototessera, rispondente allo standard ICAO, come necessario per il rilascio della C.I.E., sia l'invio della stessa all'ufficio anagrafico.

L'installazione, l'assistenza e la manutenzione sarà a completa cura e carico della Dedem, come pure i relativi consumi di energia elettrica.

PRATICO, VELOCE, SEMPLICE.



Questa cabina se collegata tramite network all'ufficio preposto per la CIE del Municipio, funziona così.

La tua foto oltre che cartacea sarà inviata digitalmente al Municipio.

Recati con la tua foto cartacea presso l'Ufficio CIE.

Dalla lettura del codice a barre riportato sulla foto cartacea, l'addetto potrà visualizzarla e scaricarla nel formato corretto per generare la tua Carta d'Identità Elettronica.

DEDEM S.p.A.

www.dedem.it

Per info: Tel. 06 93026390/398 - antonio.ramunno@dedem.it

EDITO
da

DeA